

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 154° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 agosto 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 72. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata in materia di prevenzione della cecità - Trasferimento all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP) delle attività sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) - Previsione che la ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato della SIACP - Ricorso del Governo - Denunciato trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP) - Conseguente inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7, art. 16, comma 2, sostitutivo dell'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 [rectius, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 27, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26].
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Varianti ai piani nelle aree industriali - Possibilità di "varianti che prevedano modifiche delle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile" - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di espressa previsione del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7, art. 29, comma 6, lett. g).
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.....

Pag. 1

- N. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

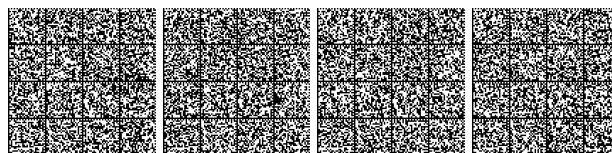
Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione dell'abolizione di obblighi ed adempimenti in materia di polizia veterinaria specificamente elencati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. q); Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l).

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che i vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 (vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso) possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di tutela della salute, per contrasto con i principi fondamentali previsti in materia dal d.lgs. 126/2011.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l).

Pag. 3



N. 173. Ordinanza del Tribunale di Melfi del 28 novembre 2012

Lavoro e occupazione - Statuto dei lavoratori - Attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Limitazione alle sole associazioni sindacali, firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva - Violazione dei principi di uguaglianza e di libertà sindacale per l'adozione di un criterio che prescinde dall'effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali e dall'accesso e partecipazione delle stesse al negoziato.

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, lett. b).
- Costituzione, artt. 3 e 39, primo comma. Pag. 6

N. 174. Ordinanza del Tribunale di Milano del 21 marzo 2013

Processo penale - Incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilità - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Violazione dei principi di uguaglianza, di garanzia del diritto alla difesa, di rieducazione del condannato e di ragionevole durata del processo.

- Codice penale, art. 159, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 111, comma secondo. . . . Pag. 16

N. 175. Ordinanza del Tribunale di Bassano del Grappa del 2 maggio 2013

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata eterogeneità della delega rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge - Mancato esame dell'emendamento introduttivo della delega da parte della competente Commissione referente - Violazione dell'iter legislativo costituzionalmente previsto per la delega al Governo della funzione legislativa.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Denunciata illegittimità "in via consequenziale", derivante dalla incostituzionalità (per vizio formale) della norma di delegazione - Contrasto con i principi e criteri direttivi da questa stabiliti (in particolare, con gli obiettivi di risparmio di spesa e di incremento di efficienza e con la necessità di ridefinire l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei) - Eccesso di delega - Irragionevole disparità di trattamento e compromissione dell'accesso alla giustizia in danno dei cittadini stanziati nel circondario di Bassano del Grappa - Mancata considerazione della situazione infrastrutturale e della specificità territoriale di quest'ultimo.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco di cui all'allegata Tabella A).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lett. b). . Pag. 21



N. 176. Ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli del 25 ottobre 2012

Procedimento civile - Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità - Assoggettamento al rito sommario di cognizione, non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in un'ordinanza impugnabile soltanto per cassazione e soltanto per motivi di legittimità - Eccesso di delega - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 29, in combinato disposto con l'art. 34, comma 37 (sostitutivo del comma 1 e abrogativo dei commi da 2 a 4 dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
- Costituzione artt. 3, 24, commi primo e secondo, 77, primo comma, e 111; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54.

Pag. 27

N. 177. Ordinanza del 27 novembre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Napoli

Procedimento civile - Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità - Assoggettamento al rito sommario di cognizione, non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in un'ordinanza impugnabile soltanto per cassazione e soltanto per motivi di legittimità - Eccesso di delega - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 29, in combinato disposto con l'art. 34, comma 37 (sostitutivo del comma 1 e abrogativo dei commi da 2 a 4 dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
- Costituzione artt. 3, 24, commi primo e secondo, 77, primo comma, e 111; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54.

Pag. 31





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 72

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 28 giugno 2013
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata in materia di prevenzione della cecità - Trasferimento all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP) delle attività sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) - Previsione che la ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato della SIACP - Ricorso del Governo - Denunciato trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP) - Conseguente inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7, art. 16, comma 2, sostitutivo dell'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 [rectius, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 27, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26].
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Varianti ai piani nelle aree industriali - Possibilità di "varianti che prevedano modifiche delle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile" - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di espressa previsione del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7, art. 29, comma 6, lett. g).
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti numero di fax 0696514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata (C.F. 80002950766), in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimità costituzionale, degli artt. 16, comma 2, e 29, comma 6, lettera g) della legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 20 aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 15.06.2013.

FATTO

In data 20 aprile 2013 è stata pubblicata, sul n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n. 7 del 16 aprile 2013.

Con essa sono state adottate «Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata».

Peraltro, come meglio si andrà a precisare nel prosieguo, talune delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento.

La legge regionale in esame, infatti, presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 117, comma 2, Cost.



Più in particolare:

1) l'art. 16, che sostituisce *in toto* l'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, che, a sua volta aveva modificato la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22, è rubricato «Norme in materia di prevenzione della cecità» e dispone il trasferimento delle attività sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico-gestionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP), di cui all'art. 1 della predetta legge regionale Basilicata n. 22/2003, all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), in coordinamento, per le stesse attività, con l'Azienda sanitaria di Matera.

Il comma 2 dell'articolo in argomento dispone altresì il trasferimento delle dotazioni strumentali e finanziarie assegnate dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate e il subentro della ASP nel contratto di lavoro privato del personale, senza formazione di alcun rapporto di pubblico impiego.

2) A sua volta, l'art. 29, comma 6 della stessa legge regionale n. 7/13, rubricato «Norme transitorie applicabili nelle aree industriali», stabilisce, in deroga ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, anche su istanza degli operatori economici già insediati o che intendano insediarsi nelle aree industriali già perimetrate nel periodo che precederà l'entrata in vigore della legge regionale di riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, che possono essere adottate, e approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale territorialmente competente, varianti ai piani urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale in esame — anche a mezzo del previo espletamento delle procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 — nella ricorrenza di determinate fattispecie, enunciate dalla lettera a) alla lettera g) del medesimo articolo 29.

In particolare, per quel che concerne proprio la lettera g), è previsto che possano essere adottate varianti ai piani che prevedano «modifiche alle distanze dei confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile».

Le disposizioni appena descritte si appalesano suscettibili di essere impugnate ex art. 127 Cost. dinanzi a codesta Ecc.ma Corte per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Si è visto che l'art. 16 dispone il trasferimento all'Azienda Sanitaria di Potenza delle attività sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) di cui alla legge regionale n. 22 del 2003, e prevede, al comma 2, che la stessa ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato del personale della SIACP.

La norma del comma 2 comporta, in sostanza, il trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP), con conseguente violazione sia degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente l'inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso, con conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sia dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (ivi compresi i contratti collettivi). Ciò in quanto essa norma prevede una modalità di assunzione del suddetto personale (contratto di diritto privato a tempo indeterminato che non comporti inquadramento nei ruoli della ASP) non prevista nel vigente ordinamento statale, con particolare alterazione del quadro di riferimento normativo regolante i rapporti del personale dell'ente pubblico.

2) L'articolo 29, comma 6, lettera g), include, come detto, tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che «prevedano modifiche delle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile».

Al riguardo è evidente che la predetta disposizione di legge, non contemplando espressamente, altresì, oltre all'obbligo del rispetto del codice civile, anche l'obbligo del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, contrasta sempre con l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile.

Infatti, le disposizioni dell'articolo 9 del citato D.M., per consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, hanno carattere inderogabile, perché materia inerente all'ordinamento civile, in quanto tale rispondente a esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli e, pertanto, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.



In proposito, codesta stessa Corte costituzionale ha più volte ritenuto - da ultimo nella sentenza n. 6/2013 - che il detto art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 sia autonomamente dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato».

Onde è stato ripetuto altresì che «il mancato rispetto di dette condizioni comporta la violazione della competenza legislativa statale in materia “ordinamento civile”. - Sulla giurisprudenza costituzionale che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato (“ordinamento civile”) in materia di regolazione delle distanze tra i fabbricati, Vedi sentenze nn. 114/2012, 173/2011 e 232/2005.» (sentenza n. 6/2013).

Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 16, comma 2 e 29 comma 6, lettera g), della Legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 20 aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 15.6.2013.

Con l'originale notificato si depositeranno:

- 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 15.6.2013;*
- 2. copia della legge regionale impugnata;*
- 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.*

Con ogni salvezza.

Roma, 18 giugno 2013

L'Avvocato dello Stato: BARBIERI

13C00264

N. 73

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione dell'abolizione di obblighi ed adempimenti in materia di polizia veterinaria specificamente elencati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. q); Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l).

Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che i vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 (vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso) possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di tutela della salute, per contrasto con i principi fondamentali previsti in materia dal d.lgs. 126/2011.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l).

Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio 2013 del Presidente del Consiglio dei ministri (CF 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 0696514000 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it



Nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13 del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 07/05/2013, recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", quanto ai suoi art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria", ove si prevede che:

"1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati:

- a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;
- b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione;
- d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;
- e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;
- f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;
- h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie:
 - 1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva;
 - 2) distomatosi dei ruminanti;
 - 3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
 - 4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
 - 5) ipodermosi bovina;
 - 6) peste europea e varroasi delle api."

nonché

art. 7, comma 2, rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli" ove si prevede che:

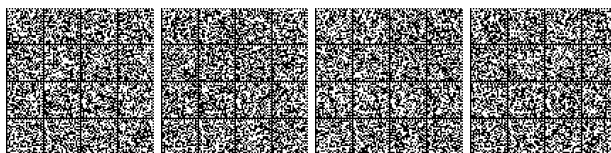
"2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo."

Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2013, perché in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera q) e 117, comma 3, della Costituzione, nonché con l'art. 3 lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Con la legge in epigrafe indicata, la Regione Valle d'Aosta si propone di abolire una serie di certificazioni ed adempimenti in materia di prevenzione ritenuti privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

Detta legge presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L'art. 5 della legge regionale valdostana n. 13/2013 provvede a depennare una serie di adempimenti in materia di polizia veterinaria. Tale disposizione, abolendo le certificazioni del veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lett. l), dello Statuto speciale valdostano in materia di "igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", adottando norme che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Essa interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal Regolamento di Polizia veterinaria, DPR n. 320 del 1954, e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42 di detto provvedimento, che sono



riconducibili alla materia della “profilassi internazionale”, riservata alla legislazione statale esclusiva dall’art. 117, comma 2, lettera *q*) della Costituzione, proprio al fine di assicurare un’indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

Codesta Ecc.ma Corte con la recente sentenza n. 72 del 2013 ha giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che “si sopprime nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione. Vanno in proposito evocati i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove, proprio con riferimento alle cautele imposte per evitare la diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini, si è richiamato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di “profilassi internazionale”, con il coinvolgimento, anche, di profili riguardanti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla competenza legislativa dello Stato. Appare, d’altra parte, fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito — in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) — è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. Né sembrerà superfluo ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla competenza del Ministero della salute la cura dei rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanità e con altre Agenzie ONU anche per l’attuazione di convenzioni e di programmi sanitari internazionali”.

Così operando, dunque, il Legislatore regionale è incorso in una patente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera *q*) della Carta Fondamentale, legiferando in materia espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, e dell’art. 3, comma 1, lettera *l*) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), adottando una norma che non è di mera integrazione o attuazione del dettato legislativo statale.

2) L’art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 13/2013, stabilendo che “I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l’allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma I possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo”, è in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al D.Lgs. n. 126 del 2011, di “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”, il quale nell’Allegato 1, punto 8, stabilisce che “I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte”.

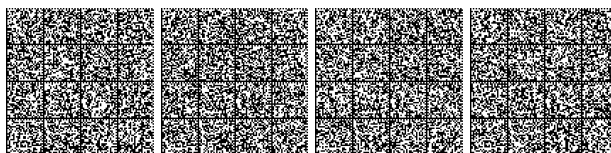
Di conseguenza la disposizione regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall’art. 3, comma 1, lettera *l*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) in materia di “igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica” — introducendo una norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi della Repubblica — e viola altresì l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della Legge Regione Valle d’Aosta n. 13 del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 07/05/2013 recante “Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria”, nell’art. 5, rubricato “Determinazioni in materia di polizia veterinaria” nonché nell’art. 7, comma secondo, rubricato “Requisiti minimi per la protezione dei vitelli”.

Roma, 5 luglio 2013

L’Avvocato dello Stato: RANUCCI



N. 173

Ordinanza del 28 novembre 2012 emessa dal Tribunale di Melfi nei procedimenti civili riuniti promossi da Fiom - Federazione impiegati operai metalmeccanici - Federazione provinciale di Potenza contro SATA - Società Autoveicoli Tecnologie Avanzate Spa, Sistemi Sospensione Spa e Plastic Components & Modules Automotive Spa.

Lavoro e occupazione - Statuto dei lavoratori - Attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Limitazione alle sole associazioni sindacali, firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva - Violazione dei principi di uguaglianza e di libertà sindacale per l'adozione di un criterio che prescinde dall'effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali e dall'accesso e partecipazione delle stesse al negoziato.

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, lett. b).
- Costituzione, artt. 3 e 39, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva dell'udienza del 4 ottobre 2012, letti gli atti ed i verbali di causa, ha emesso, la seguente ordinanza nelle controversie, ex art. 28 legge 300/1970, iscritte nel Ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie per l'anno 2012 sotto i numeri d'ordine 199, 207, 208, riunite nel presente procedimento, vertenti tra «F.I.O.M. — Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici» — federazione di Potenza, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, da un lato, e «S.A.T.A. — Società Autoveicoli Tecnologie Avanzate» s.p.a. a socio unico, in persona del suo procuratore speciale, «Sistemi Sospensioni» s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, «Plastic Components & Modules Automotive» s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, dall'altro.

Con i ricorsi depositati in data 5 e 6 aprile 2012 la federazione provinciale di Potenza della «F.I.O.M.» conveniva in giudizio le società resistenti, formulando le seguenti conclusioni:

«a) Accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta» delle società resistenti «consistente:

1) nell'aver negato la efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale Fiom presso» le unità produttive delle società-resistenti;

2) «nell'aver negato il diritto all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 27 e 30 St. Lav. e conseguentemente nell'aver limitato l'esercizio dell'attività sindacale presso» le società convenute «della O.S. ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e il conseguente uso dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori»;

3) «nell'aver con la condotta di cui sopra gravemente leso l'immagine della O.S. ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti» delle società convenute «ed in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom che si vedono privati dalla possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro».

b) «Ordinare la cessazione della condotta e comunque, anche ai fini della rimozione degli effetti della stessa:

1) intimare alla società qui convenuta [«S.A.T.A. — Società Autoveicoli Tecnologie Avanzate» s.p.a., n.d.r.] (...) di nominare la RSA Fiom (...), di riconoscere la piena legittimità ed efficacia della nomina della RSA Fiom nelle persone di cui alle comunicazioni del 16 gennaio 2012 e del 28 febbraio 2012 (...), di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla organizzazione qui ricorrente ed a tutti i propri dipendenti»;

«intimare alla società qui convenuta [«Sistemi Sospensioni» s.p.a., n.d.r.] (...) di nominare la RSA Fiom (...), di riconoscere la piena legittimità ed efficacia della nomina della RSA Fiom nelle persone di cui alle comunicazioni del 10 gennaio 2012 (...), di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla organizzazione qui ricorrente ed a tutti i propri dipendenti»;

«intimare alla società qui convenuta [«Plastic Components and Modules Automotive» s.p.a., n.d.r.] (...) di nominare la RSA Fiom (...), di riconoscere la piena legittimità ed efficacia della nomina della RSA Fiom nelle persone di cui alle comunicazioni del 10 gennaio 2012 (...), di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti derivanti dalla legge e dal contratto e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla organizzazione qui ricorrente ed a tutti i propri dipendenti»;



2) «ordinare» alle società convenute «di affiggere l'emanando decreto in azienda in luogo accessibile a tutti per 20 giorni, nonché di pubblicarne copia integrale a proprie spese sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il Manifesto, il Resto del Carlino e l'Unità, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro gg. 15 dalla pubblicazione del provvedimento», a spese delle società convenute.

3) «Condannare» le società convenute «alla refusione delle spese di lite oltre spese generali ai sensi dell'art. 14 TP, oltre IVA e CPA».

Le società resistenti si costituivano in giudizio chiedendo di «dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso e le domande tutte con esso proposte, con vittoria di spese competenze ed onorari (...)» di causa.

Al fine di decidere sulla domanda proposta, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 lett. b) della legge n. 300 del 1970, per le ragioni di seguito esposte.

1. Al fine di un compiuto esame della presente controversia ed a quello di far emergere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la decisione dei ricorsi in esame, appare opportuno esporre sinteticamente gli elementi di fatto che l'hanno originata e che assumono rilievo.

In data 20 gennaio 2008 veniva sottoscritto in Roma il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti (che, all'art. 2 della sezione III, prevedeva di avere vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011), di cui erano firmatari, tra gli altri, «Federmeccanica — Confindustria» e «FIOM — CGIL».

In data 15 ottobre 2009 veniva sottoscritto in Roma il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti (che, all'art. 2 della sezione III, prevede di avere vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012), firmato da «Federmeccanica» e «Assistal» (con l'assistenza della Confindustria), FIM (con l'assistenza della CISL), UILM (con l'assistenza della UIL).

Con nota in data 22 settembre 2010, Federmeccanica comunicava alla segreteria nazionale di FIOM la disdetta del CCNL 20 gennaio 2008 e la propria volontà di recedere dallo stesso contratto collettivo, dal momento in cui sarebbe divenuta operativa l'ultrattività ivi disciplinata, ferme restando la legittimità e la validità dell'Accordo del 15 ottobre 2009 che aveva rinnovato il CCNL 20 gennaio 2008.

In data 28 giugno 2011, Confindustria, CGIL, CISL e UIL stipulavano un Accordo interconfederale in cui si prevede, tra l'altro, che «3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge»; che «4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale, operanti all'interno dell'azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti»; che «5. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda. (...)».

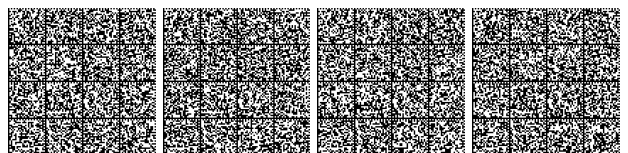
In data 30 settembre 2011 «FIAT» s.p.a. e «FIAT Industrial» confermavano a «Confindustria» la volontà, già preannunciata nella lettera del 30 giugno 2011, di uscire da Confindustria con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 7 della produzione di parte resistente).

In data 30 settembre 2011 «FIAT» s.p.a., facendo seguito alla lettera del 30 giugno 2011, confermava a «Confindustria — Basilicata» la revoca dell'iscrizione da tale associazione e chiedeva la cancellazione dall'anagrafica delle società «Plastic Components & Modules Automotive» s.p.a., «S.A.T.A.» s.p.a. «Sistemi comandi meccanici» s.p.a., «Sistemi sospensioni» s.p.a., «Sirio» s.c.p.a.. In data 13 dicembre 2011, in Torino, «FIAT» s.p.a. e «FIAT Industrial», da un lato, e «FIM-CISL», «UILM-UIL», «FISMIC», «UGL Metalmeccanici» e «Associazione Quadri e Capi FIAT», dall'altro, sottoscrivevano, nella sua stesura definitiva, il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) di primo livello del 29 dicembre 2010.

In data 13 dicembre 2011 «S.A.T.A.» s.p.a., da un lato, e le articolazioni territoriali delle sopra indicate associazioni sindacali nazionali convenivano che, dal 1° gennaio 2012:

a tutti i lavoratori della società SATA si sarebbe applicato il suddetto CCSL, in quanto del tutto idoneo a sostituire il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica;

la SATA, non aderendo al sistema confindustriale, non avrebbe applicato la contrattualistica definita nell'ambito dello stesso;



l'unica contrattazione collettiva che avrebbe trovato applicazione nella società SATA sarebbe stata quella di cui al CCSL di primo livello e dei conseguenti specifici accordi aziendali, con espressa esclusione di ogni altra possibile fonte contrattuale confederale, nazionale, territoriale e aziendale;

la Società avrebbe inviato ai lavoratori una comunicazione circa l'applicazione dal 1° gennaio 2012 del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello, con l'indicazione dell'inquadramento professionale e della retribuzione.

In data 10 gennaio 2012 FIOM comunicava a «Plastic Components & Modules Automotive» s.p.a. ed a «Sistemi Sospensioni» s.p.a. la nomina, rispettivamente, di n. 3 e n. 2 lavoratori, indicati quali dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale della FIOM-CGIL presso le relative unità produttive.

In data 12 gennaio 2012 «Plastic Components & Modules Automotive» s.p.a. e «Sistemi Sospensioni» s.p.a., a mezzo di nota a firma degli avvocati Dirutigliano e Ropolo, comunicava di non poter considerare efficaci le nomine suddette, in mancanza delle condizioni previste dall'art. 19 legge 300/1970, non avendo la FIOM sottoscritto il CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011.

In data 16 gennaio 2012 FIOM comunicava a SATA la nomina di 15 lavoratori indicati quali dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale della FIOM-CGIL presso la relativa unità produttiva.

In data 18 gennaio 2012 SATA, a mezzo di nota a firma dell'avv. Francesco Amendolito, comunicava di non poter considerare efficaci le nomine suddette, in mancanza delle condizioni previste dall'art. 19 legge 300/1970, non avendo la FIOM sottoscritto il CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011.

In data 21 febbraio 2012 FIOM chiedeva a «Plastic Components & Modules Automotive» s.p.a. ed a «Sistemi Sospensioni» s.p.a. la concessione di un permesso sindacale retribuito per il giorno 23 febbraio 2012 in favore dei lavoratori nominati dirigenti delle suddette rappresentanze sindacali aziendali, in qualità di componenti del direttivo della FIOM-CGIL della provincia di Potenza.

Con nota in data 22 febbraio 2012, a firma degli avvocati Dirutigliano e Ropolo, «Plastic Components Modules Automotive» s.p.a. e «Sistemi Sospensioni» s.p.a. negavano i permessi richiesti, rilevando che l'art. 30 legge 300/1970 riconosce il diritto a permessi retribuiti ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle sole associazioni di cui all'art. 19 legge 300/1970.

In data 16 febbraio 2012 FIOM chiedeva a SATA la concessione di un permesso sindacale retribuito per il giorno 21 febbraio 2012 in favore dei suddetti 15 lavoratori (nominati dirigenti della suddetta rappresentanza sindacale aziendale), in qualità di componenti del direttivo della FIOM-CGIL della provincia di Potenza.

Con nota in data 17 febbraio 2012, a firma degli avvocati Francesco Amendolito e Maria Di Biase, SATA negava i permessi richiesti, affermando che non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 30 legge 300/1970 per il riconoscimento del diritto a permessi retribuiti in favore dei componenti degli organi direttivi provinciali delle associazioni sindacali, non avendo la FIOM sottoscritto il CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011.

In data 28 febbraio 2012 FIOM comunicava a SATA di voler integrare la nomina della RSA effettuata precedentemente, nominando quali ulteriori dirigenti della suddetta rappresentanza sindacale aziendale altri due lavoratori, per un totale complessivo di n. 17 lavoratori.

2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. b), dello Statuto dei lavoratori è rilevante in quanto, se tale norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, il mancato riconoscimento dell'efficacia delle delibere di nomina dei dirigenti della R.S.A. FIOM - CGIL e, più in generale, il rifiuto di riconoscere ai lavoratori iscritti alla FIOM il diritto di costituire le RSA e di godere dei diritti previsti dal titolo III, integrerebbero il requisito dell'antisindacalità di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970.

Pertanto, non pare di ostacolo all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale la natura del procedimento ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Come la Corte costituzionale ha avuto modo di statuire, poiché «(...) l'azione ex art. 28 (...) è diretta a (...) una tutela inibitoria di un comportamento continuato con effetti permanenti, la prospettazione (...) di illegittimità costituzionale della norma permissiva della condotta denunciata è idonea a fondare la domanda di pronuncia dell'ordine giudiziale di cessazione del comportamento e di rimozione degli effetti, subordinatamente alla condizione della sopravvenienza di una sentenza costituzionale che ne determini l'illegittimità. Né varrebbe replicare che l'ipotezzata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 indurrebbe presumibilmente il datore di lavoro a desistere spontaneamente, perché anche in questa prospettiva l'incidente di costituzionalità conserverebbe rilevanza per la definizione del giudizio principale, il quale si chiuderebbe con un provvedimento di merito motivato dalla cessazione della materia del contendere» (Corte cost., n. 244/1996).



3. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale è confermata dalla circostanza che non sussistono, allo stato, contratti collettivi di lavoro applicati nelle unità produttive in questione e sottoscritti dall'organizzazione sindacale ricorrente.

La domanda di dichiarare l'antisindacalità della condotta tenuta dalle società convenute e di ordinare loro di riconoscere efficacia alla nomina della R.S.A. da essa effettuata, con il conseguente riconoscimento dei diritti attribuiti dalla legge, si fonda sull'argomentazione principale della perdurante efficacia del CCNL del 20 gennaio 2008.

Tale contratto, sottoscritto anche dalla FIOM, dovrebbe considerarsi ancora «applicato» nelle unità produttive in questione, con la conseguenza che tale organizzazione sindacale avrebbe diritto a costituire una propria rappresentanza sindacale aziendale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, legge 300/1970, secondo cui «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva». Ne deriverebbe anche il diritto ai permessi retribuiti di cui agli articoli 23, comma 1, (secondo cui «I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti») e 30 legge 300/1970 (secondo cui «I componenti di organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti»).

Parte ricorrente sostiene che il CCNL 20 gennaio 2008 dovrebbe continuare a trovare applicazione, almeno per i lavoratori iscritti alla FIOM, in virtù della clausola contrattuale contenuta nella sezione III, art. 2, comma 3, del CCNL, secondo cui «Il Contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma [di quattro anni, n.d.r.] se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale».

Giova rammentare, in fatto, che il CCNL del 20 gennaio 2008 era stato sottoscritto da «Federmeccanica» e «Assistal» (con l'assistenza della Confindustria), da un lato, e da FIM (assistita dalla CISL), FIOM (assistita dalla CGIL) e UILM (assistita dalla UIL), dall'altro.

Con la raccomandata del 22 settembre 2010, Federmeccanica comunicava alla FIOM la disdetta del CCNL 2008 e, nel contempo, di voler recedere da tale contratto collettivo, con effetto dal momento in cui sarebbe divenuta operativa l'ultrattività prevista dal secondo periodo del comma 3 del suddetto art. 2.

Tale nota di Federmeccanica, in sostanza, conteneva due negozi unilaterali, quali, in primo luogo, la disdetta del contratto collettivo sottoscritto, in modo tale da impedirne il tacito rinnovo al momento della scadenza; in secondo luogo il recesso unilaterale dallo stesso contratto collettivo per il periodo della sua ultrattività, prevista dal citato art. 2, comma 3, secondo periodo.

Si deve ritenere che la disdetta dichiarata da Federmeccanica (in qualità, per quanto specificamente rileva in relazione alla presente controversia, di rappresentante, all'epoca, anche delle società del Gruppo FIAT) sia stata perfettamente valida ed efficace, essendo stata effettuata nel rispetto delle regole previste dallo stesso contratto collettivo, in quanto comunicata a controparte con notevole anticipo rispetto al termine di tre mesi prima della scadenza del contratto stesso, previsto dalla citata clausola contrattuale.

Allo stesso modo, l'atto di recesso unilaterale compiuto da Federmeccanica deve considerarsi valido e produttivo dell'effetto estintivo dell'efficacia del CCNL in questione.

È pacifico, infatti, che la comunicazione di disdetta ha impedito che si verificasse il tacito rinnovo del contratto alla prevista scadenza del 31 dicembre 2011.

Il citato art. 2, comma 3, secondo periodo, della sezione III del CCNL 2008 - giova ricordarlo - prevede che «In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale».

Si deve ritenere, in primo luogo, che il contratto collettivo del 2008 non sia stato sostituito, nei rapporti tra la Federmeccanica e la FIOM, dal contratto collettivo del 15 ottobre 2009, sottoscritto da Federmeccanica con altre organizzazioni sindacali diverse dall'odierna ricorrente. Ciò deriva dalla considerazione che il contratto costituisce in capo alle parti situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, per la cui estinzione non può essere sufficiente il consenso prestato da altre parti aderenti al medesimo contratto. L'eventuale volontà delle parti contraenti di regolare i rapporti contrattuali non più base all'accordo raggiunto, bensì in applicazione di diverse norme contrattuali concordate dalle altre parti dello stesso contratto plurilaterale, quindi, sarebbe dovuta essere dichiarata espressamente⁽¹⁾.

(1) (Si tenga in considerazione, in proposito, la giurisprudenza di legittimità secondo cui «Nel contratto plurilaterale deve ritenersi valida ed efficace la clausola con la quale una delle parti presta adesione preventiva alle modifiche che le altre intendessero introdurre nel contesto del contratto (...) rientrando tale facoltà nel potere di disposizione dei propri diritti, con la conseguenza che le modifiche preventivamente consentite vincolano, una volta apportate, anche l'aderente, dovendosi da questi considerare accettate» (Cass., sez. I, n. 7872 del 27/09/1994), per riflettere sulla necessità che una simile clausola di adesione preventiva alle modifiche apportate al contratto dalle altre parti sia enunciata espressamente.)



Il che non è avvenuto in relazione alla clausola contrattuale in esame, operando essa un generale rinvio al successivo contratto nazionale, senza specificare espressamente che potesse trattarsi anche di un contratto collettivo nazionale non stipulato tra le stesse parti originariamente contraenti.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2011 (momento in cui è scaduto il periodo di vigore del contratto originariamente previsto), il contratto collettivo del 2008, è divenuto, in virtù della clausola di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 2, ed in mancanza di un nuovo contratto collettivo stipulato tra le stesse parti, un contratto a tempo indeterminato, prevedendo la clausola contrattuale in esame la coincidenza tra il momento di cessazione dell'efficacia del CCNL e quello in cui si fosse raggiunto un successivo accordo, evento incerto sia nell'an che nel quando.

Acclearata la natura di contratto a tempo indeterminato propria del CCNL 2008, a partire dal momento della sua ordinaria scadenza (31 dicembre 2011), ci si deve chiedere se le parti di un tale contratto possano liberamente recedere dallo stesso per effetto di una dichiarazione unilaterale di volontà (come quella espressa da Federmeccanica con la nota in data 22 settembre 2010).

Soccorre, in proposito, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare — nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto — la perpetuità del vincolo obbligatorio» (così Cass., sez. Lavoro, n. 18548 del 20 agosto 2009; si confronti, in termini analoghi, Cass. sez. Lavoro, n. 19351 del 18 settembre 2007).

Tale affermazione rinviene da una giurisprudenza più risalente della Corte di cassazione — che il rimettente ritiene di dover condividere — secondo cui «A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo spiega la propria operatività nell'area della autonomia privata, per cui la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà di recesso unilaterale, in quanto essa è rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune» (Cass., sez. Lavoro, n. 14827 del 18 ottobre 2002).

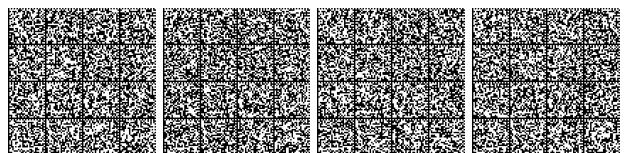
Si deve ritenere, pertanto, alla luce del riportato, condivisibile, orientamento giurisprudenziale, che il CCNL del 20 gennaio 2008 abbia cessato, dalla data della sua ordinaria scadenza, di produrre effetti tra le parti stipulanti che non avevano raggiunto un nuovo accordo nel CCNL del 15 ottobre 2009, quali Federmeccanica (in nome e per conto di tutti i soggetti da essa rappresentati al momento della conclusione del contratto) e FIOM.

4. Né si può ritenere di poter individuare contratti collettivi applicati nelle unità produttive in questione negli accordi «Cometa», «Fasifiat», «Fondimpresa» e «CAE», sottoscritti dall'organizzazione sindacale ricorrente.

Quanto all'accordo relativo al c.d. «Fondo Cometa», si deve rilevare che, in base all'art. 19 del Contratto collettivo specifico di lavoro (attualmente applicato presso le unità produttive in argomento e non sottoscritto dall'associazione sindacale ricorrente), «La copertura delle prestazioni concernenti la previdenza complementare è assicurata tramite l'adesione al fondo Cometa (...). La contribuzione per il fondo pensione Cometa (...) è stabilita dalla contrattazione aziendale, come da allegato n. 7 e, in carenza di questa, dalle fonti contrattuali dei relativi fondi».

La regolamentazione del fondo aziendale di previdenza complementare, quindi, è affidata alla stessa contrattazione aziendale, ed, in particolare, all'accordo aziendale, allegato n. 7 al C.C.S.L., neppure sottoscritto dall'organizzazione sindacale ricorrente. Essendo il rinvio alle «fonti contrattuali dei relativi fondi» meramente ipotetico ed eventuale (riferito, cioè, al caso della carenza della contrattazione collettiva aziendale in materia), si deve ritenere che l'accordo istitutivo del fondo, stipulato anche dall'associazione sindacale ricorrente, non sia attualmente applicato presso le suddette unità produttive.

Per quanto riguarda, poi, il fondo di assistenza sanitaria integrativa, c.d. «Fasifiat», si deve rilevare che esso è richiamato dall'art. 20 del C.C.S.L., secondo cui «Le Parti concordano sulla volontà di assicurare l'assistenza sanitaria integrativa: - ai lavoratori con qualifica di operaio o di impiegato, attraverso l'adesione al Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale del Gruppo Fiat, in breve FASIFIAT, ferma restando la conferma di mantenere la continuità dell'adesione per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 2011; - (...). A questo scopo le Parti concordano sulla necessità di adattare la struttura dei Fondi FASIFIAT e FASIQ, superando quanto previsto in base agli accordi istitutivi e con il presente Contratto collettivo stabiliscono — a integrazione e modifica dell'accordo istitutivo — che a decorrere



dal 1° gennaio 2012 il (...) FASIFIAT assuma carattere di forma di assistenza sanitaria integrativa specifica del presente Contratto, a favore di tutte le società appartenenti ai Gruppi (...)).

Orbene, in disparte la questione se l'accordo istitutivo del fondo di assistenza sanitaria integrativa, sottoscritto anche dalla ricorrente, possa considerarsi «applicato» nelle unità produttive in questione, tenuto conto dell'impegno al superamento di quanto previsto dagli accordi istitutivi, si deve rilevare, svolgendo una considerazione valida anche per il suddetto fondo di previdenza complementare, che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, non è «sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva» (Corte cost. n. 244 del 12 luglio 1996)(2).

Pare difficile sostenere, quindi, che l'accordo relativo all'assistenza sanitaria integrativa (così come quello in materia di previdenza complementare) si configuri come un contratto collettivo di contenuto normativo, destinato a regolare in modo organico il rapporto di lavoro.

Quanto, poi, all'accordo istitutivo del c.d. «Fondimpresa», va ancora rilevato che tale accordo non è stato sottoscritto dalla FIOM, bensì dalla CGIL, confederazione sindacale alla quale l'associazione ricorrente aderisce, senza, tuttavia, che ciò possa conferire alcun argomento nel senso della perdurante applicazione nelle unità produttive in esame di un contratto collettivo sottoscritto dalla FIOM stessa, apparendo chiaro che la norma dell'art. 19 richiede la sottoscrizione del sindacato che intende costituire la rappresentanza sindacale aziendale, e non quella della corrispondente confederazione di appartenenza.

Si deve esaminare da ultimo la questione se l'accordo, istitutivo del Comitato Aziendale Europeo (CAE), stipulato da FIAT s.p.a. e l'Unione Industriali di Torino, da una parte, e la Federazione Europea dei Metalmeccanici, FIM-CISL, UILM-UIL e FIOM-CGIL, dall'altra parte, costituisca un contratto collettivo applicato presso le unità produttive, ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970.

Per risolvere la questione appare necessario richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione in ordine alla necessità, ai fini del diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali, che l'organizzazione sindacale abbia sottoscritto un contratto collettivo normativo, che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, «e non anche (...) contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma» (Cass., sez. Lavoro, n. 19275 dell'11 luglio 2008).

L'accordo in esame, istitutivo del Comitato aziendale europeo, si configura come contratto collettivo dal contenuto eminentemente obbligatorio, e non di carattere normativo, con la conseguenza che esso, pur costituendo una palese attestazione della sussistenza di un'effettiva capacità rappresentativa in capo all'associazione sindacale FIOM, non rientra tra i contratti collettivi di cui all'art. 19 legge 300/1970.

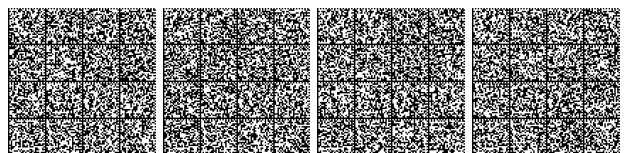
5. A conferma della rilevanza della questione ai fini della soluzione della controversia, inoltre, deve essere sottolineata l'impossibilità di addivenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 lett. b). Qualsiasi tentativo in tal senso si pone in contrasto con la lettera della norma in esame.

La formulazione letterale dell'articolo è frutto della consultazione referendaria indetta con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, n. 312, che ha privato l'art. 19 della lettera a) e lo ha modificato nella lettera b), attraverso l'eliminazione del riferimento al carattere nazionale o provinciale della contrattazione sottoscritta dall'associazione sindacale.

Non vi è dubbio che la lettera della disposizione, risultante dall'ablazione referendaria, miri ad introdurre una presunzione di maggiore rappresentatività ricavata dall'effettività dell'azione sindacale espressa dall'unico indice costituito dalla sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 492/1995, ha ribadito che, a seguito dell'abrogazione dell'espressione di cui alla lettera a) dell'art. 19, il criterio della maggiore rappresentatività ha mantenuto inalterata la sua rilevanza essendo il riferimento alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, di cui alla lettera b), null'altro che presunzione della maggiore rappresentatività ricavata dalla effettività dell'azione sindacale.

(2) (In termini sostanzialmente analoghi si è espressa la Corte di cassazione, secondo cui «La capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri episodi contingenti della vita dell'azienda. Ne consegue che il riferimento nell'art. 19 dello statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi riguarda le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi normativi e non anche di contratti gestionali, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39 Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare la rappresentatività richiesta dalla norma» (Cass., sez. Lavoro, n. 19275 dell'11 luglio 2008).



Successivamente, il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 244/1996, prendendo atto del rifiuto, ad opera della volontà popolare, del principio di rappresentatività presunta sotteso all'abrogata lettera *a*), ha ritenuto la permanente validità del criterio di cui alla lettera *b*), esteso all'intera gamma della contrattazione collettiva, perché comunque corrispondente «allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale».

In tale ultima sentenza, nel giudicare della legittimità dell'art. 19, lett. *b*), legge 300/1970, in riferimento agli articoli 3 e 39 Cost., la Corte ha, da un lato, confermato quanto precedentemente statuito [l'art. 19 «valorizza l'effettività dell'azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva» (sentenza n. 492/1995) quale indicatore di rappresentatività già apprezzato dalla sentenza n. 54/1974 come «non attribuibile arbitrariamente o artificialmente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice»]; dall'altro, ha escluso ogni vizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. *b*), legge 300/1970.

A parere della Corte, infatti, «(...) la norma impugnata (...) non viola l'art. 39 Cost perché le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità; non viola l'art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto il potere discrezionale del legislatore di selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base a (ragionevoli) criteri prestabiliti dalla legge, di guisa che la possibilità di dimostrare la propria rappresentatività per altre vie diventa irrilevante ai fini del principio di eguaglianza».

A parere della Corte, la sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva giustifica la presunzione legale di rappresentatività del sindacato perché quella sottoscrizione dà la misura della forza del sindacato.

In altre parole, un sindacato che abbia firmato un contratto collettivo (anche di livello aziendale) applicato nell'unità produttiva è, per ciò stesso, forte, al punto tale da poter essere considerato rappresentativo e quindi meritevole della maggior tutela concessa dal titolo III dello Statuto.

Alla luce di queste premesse, si deve rilevare che il tenore letterale dell'art. 19, lett. *b*), è coerente con lo scopo, perseguito dal legislatore, di attribuire valore alle associazioni sindacali che, attraverso la partecipazione alla contrattazione collettiva applicata nell'unità produttiva, dimostrino un'effettiva capacità di rappresentanza degli interessi dei lavoratori coinvolti.

L'univocità della disposizione esclude che il giudice comune, attraverso gli strumenti interpretativi di cui dispone, possa forzare il dato letterale della norma, sino ad attribuirle un significato volto ad ancorare la rappresentatività, nonché la selezione dei soggetti destinatari delle norme di protezione, a criteri diversi dalla partecipazione al processo di contrattazione collettiva, desumibile dalla sottoscrizione del contratto.

Eppure, proprio l'individuazione della maggiore rappresentatività attraverso l'esclusivo criterio della stipula del contratto collettivo effettivamente applicato nell'unità produttiva potrebbe conferire alla norma un significato incompatibile con il dato costituzionale.

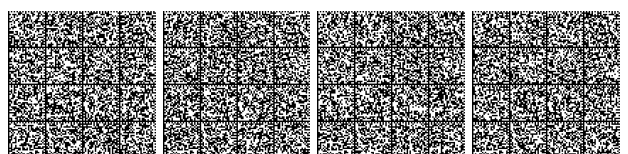
6. La questione della conformità della norma dell'art. 19 legge 300/1970 alle disposizioni costituzionali potrebbe costituire oggetto di una nuova valutazione da parte della Corte costituzionale, alla luce dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali degli ultimi anni.

Tali cambiamenti inducono a riproporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. *b*), legge 300/1970, in relazione all'art. 3, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali effettivamente rappresentative, indipendentemente dalla circostanza che esse siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

6.1. La decisione assunta dal Giudice delle leggi nel 1996 deve essere considerata tenendo presente il sistema delle relazioni sindacali in quegli anni.

Durante gli anni a cavallo del *referendum*, e per diversi anni successivi, i sindacati maggiormente rappresentativi tendevano, di norma, a sottoscrivere tutti i contratti collettivi, nel senso che non vi erano, normalmente, contratti collettivi se non quelli sottoscritti unitariamente dai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, Cgil, Cisl e Uil.

La coincidenza indicata dalla Corte costituzionale tra la sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda e la rappresentatività sindacale, lungi dal costituire una tautologia, si innestava sul presupposto storico dell'unità di azione dei sindacati maggiormente rappresentativi e della unitaria sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.



Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 300/1970, compresa quella decisa con la sentenza n. 244/1996, infatti, furono sollevate in procedimenti promossi, ai sensi dell'art. 28 legge 300/1970, da associazioni sindacali minoritarie, al fine di contestare la riserva delle prerogative di cui al titolo III ai soli sindacati firmatari di contratti.

La Corte respinse tali eccezioni sottolineando, anche attraverso il richiamo a precedenti pronunce (quali le sentenze nn. 492/1995, 334/1988, 30/1990, 334/1988, 54/1974), la duplice esigenza di assicurare misure di sostegno a favore delle organizzazioni maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori e di evitare che un'eccessiva estensione della platea dei beneficiari potesse vanificare gli scopi delle norme di promozione.

6.2. Lo scenario delle attuali relazioni sindacali, quale emerge dalla ricostruzione fatta nei ricorsi ex art. 28 legge 300/1970 e nelle memorie di costituzione, è invece caratterizzato dalla rottura dell'unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, dalla conclusione di contratti collettivi c.d. separati ed, in particolare, da una serie di iniziative poste in essere dal Gruppo FIAT, di cui le società convenute fanno parte, che ha portato alla creazione di un nuovo sistema contrattuale.

FIAT s.p.a. e FIAT Industrial, uscite dal sistema confindustriale con effetto dal 1° gennaio 2012, hanno sottoscritto, per conto delle società del gruppo, il c.d. accordo applicativo con le organizzazioni sindacali «FIM», «UILM», «FISMIC», «UGL Metalmeccanici» e «Associazione Quadri e Capi Fiat», concordando l'applicazione, a far data dal gennaio 2012, del Contratto collettivo specifico di lavoro (c.d. CCSL) del 29 ottobre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, in luogo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti. La FIOM non ha sottoscritto il CCSL, applicato nelle unità produttive delle convenute.

Secondo l'attuale formulazione dell'art. 19 legge 300/1970, i lavoratori iscritti alla FIOM non hanno diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali, non essendo tale associazione sindacale firmataria del contratto collettivo applicato nelle suddette unità produttive, e pur essendo essa uno dei sindacati maggiormente rappresentativi nel settore metalmeccanico.

6.3. Preso atto del nuovo e differente scenario dei rapporti sindacali, occorre domandarsi se il criterio selettivo di cui all'attuale art. 19, lett. b), incentrato sulla sottoscrizione del contratto collettivo applicato, sia tuttora dotato di ragionevolezza e se possa costituire indice esclusivo dell'effettiva rappresentatività di un sindacato.

Dottrina e giurisprudenza hanno più volte rimarcato il ruolo preminente, quale indice di rappresentatività, della partecipazione alla procedura di contrattazione, rispetto al dato formale e terminale della sottoscrizione del contratto collettivo.

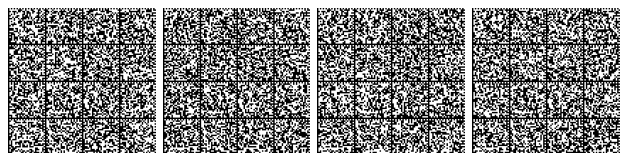
La giurisprudenza sul testo originario dell'art. 19 aveva rilevato che «il riferimento della norma in esame al contratto collettivo non è relativo ai suoi effetti giuridici (la sottoscrizione in sé), ma è sempre assunto ad indice della maggiore rappresentatività. Quindi, ciò che è rilevante non è il dato formale di essere parte di un contratto collettivo, ma il dato sostanziale di aver mostrato la propria rappresentatività, prendendo parte effettiva al processo di contrattazione», (Cass., sez. Lavoro, n. 6613 del 5 dicembre 1988).

All'indomani del *referendum*, a seguito dell'abrogazione del requisito dell'appartenenza ad associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si affermò in dottrina la necessità di ricercare un contenuto sostanziale per l'unico criterio selettivo rimasto in vigore, senza fermarsi al dato letterale, costituendo la mera sottoscrizione dell'accordo un elemento che poteva essere rimesso alla valutazione del datore di lavoro.

Occorre poi considerare che le due chiavi di accesso al diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19, rappresentate dalle lettere a) e b) nella loro originaria formulazione, rispondevano alla medesima esigenza di selezionare un sindacato che, in quanto maggiormente rappresentativo, fosse meritevole di una speciale tutela, ulteriore rispetto alla mera garanzia della libertà sindacale, assicurata dall'art. 39 Cost..

Tale esigenza non può dirsi venuta meno a seguito della parziale abrogazione referendaria, ed anzi essa deve essere considerata tuttora immanente al criterio di rappresentatività espresso dalla sola lettera b), come emendata, in quanto espressione di valori costituzionalmente tutelati.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 334/1988 evidenziò la necessità che il meccanismo selettivo di sostegno qualificato dell'azione sindacale fosse «funzionale al carattere indivisibile degli interessi dei lavoratori» e tale da «favorire un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario». Finalità, questa, «coerente al complessivo disegno cui è informata la Carta Costituzionale nel quale anche l'art. 39 va inserito: e cioè, sia al principio solidaristico (...) enunciato nell'art. 2 (...) sia al principio consacrato nel secondo comma dell'art. 3 che, promuovendo l'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese,



addita anche alle organizzazioni sindacali di rendersi, per la loro parte, strumenti di tale partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi economici dei lavoratori».

Il fondamento costituzionale della meritevolezza del sindacato maggiormente rappresentativo, quindi, deve rinvenirsi negli obiettivi solidaristici che presuppongono una rappresentazione di interessi non confinati in categorie o gruppi ristretti, ma appartenenti al numero più ampio possibile di lavoratori.

Occorre poi considerare che la materia in esame è informata ad inderogabili principi di ordine pubblico, nel senso che i «requisiti per la costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale stabiliti dall'art. 19 della legge n. 300 del 1970 (...) non possono essere ritenuti sussistenti in virtù del mero riconoscimento del datore di lavoro» (Cass., sez. Lavoro, n. 6701 del 9 dicembre 1988).

Ciò significa che il riconoscimento del carattere rappresentativo del sindacato e, quindi, la sua meritevolezza, ai fini delle prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, devono trovare fondamento in un criterio di razionalità che, in base alla giurisprudenza costituzionale, non può essere sganciato dalla prospettiva di incentivare l'attività di sindacati che riescano a coagulare ed a rappresentare gli interessi del maggior numero di lavoratori.

Anche alla luce dell'attuale condizione di rottura dell'unità sindacale, il criterio selettivo di cui all'art. 19 legge 300/1970, imperniato sul solo dato formale della sottoscrizione del contratto applicato, e sganciato da qualsiasi raccordo con la misura del consenso dei rappresentati, potrebbe rivelarsi irragionevole e contrastante con quella «linea storico-sociologica», che pure, nella sentenza n. 244/1996, la Corte aveva ritenuto giustificativa della «razionalità pratica» dell'art. 19, lett. b). Tale considerazione si rivela meritevole di valutazione soprattutto in un sistema, quale quello vigente, in cui difettano norme di legge in grado di selezionare democraticamente i soggetti legittimati a sottoscrivere i contratti collettivi.

L'applicazione pratica dell'art. 19, lett. b), attualmente vigente, condurrebbe a negare ai lavoratori iscritti all'associazione sindacale FIOM (in quanto non sottoscrittrice di un contratto collettivo applicato nelle unità produttive delle società convenute) il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali, pur trattandosi di un'organizzazione sindacale dotata di un grado significativo di effettiva rappresentatività.

È emerso, infatti, dalla sommaria attività istruttoria espletata nel corso del procedimento, che, in base alle dichiarazioni degli stessi responsabili del personale delle società convenute, i lavoratori dipendenti iscritti alla FIOM erano n. 674 presso la «SATA» (su un totale di n. 5.575), n. 58 presso la «Plastic Components & Modules Automotive» (alla data del 31 dicembre 2011, su un totale di n. 525 dipendenti), n. 32 presso la «Sistemi Sospensioni» (alla data del 31 dicembre 2011, diminuiti a soli n. 4 nel gennaio 2012, su un totale di n. 150 dipendenti).

Dalla mancata sottoscrizione di un contratto collettivo applicato presso le suddette unità produttive deriverebbe la negazione del diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali in capo ad un'associazione sindacale che si deve ritenere dotata di effettiva rappresentatività, in considerazione del consenso manifestato, attraverso l'adesione al sindacato, da un congruo numero di lavoratori addetti alle unità produttive.

La mancata sottoscrizione di un contratto collettivo potrebbe anche essere indice, infatti, non della mancanza di un'effettiva capacità di rappresentare gli interessi dei lavoratori, bensì di un atteggiamento nei confronti della controparte datoriale diverso da quello collaborativo delle associazioni firmatarie del contratto collettivo applicato, ed espressivo della libertà di manifestare, in tal modo, il proprio dissenso.

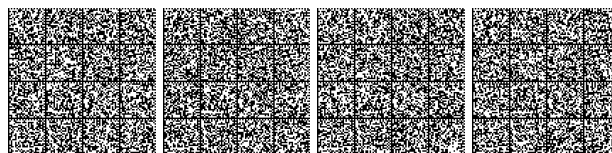
D'altro canto, si deve considerare anche l'astratta possibilità che la negazione del diritto alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali derivi, in applicazione dell'attuale formulazione dell'art. 19, dall'eventuale atteggiamento del datore di lavoro che si rifiuti di stipulare per iscritto un contratto collettivo di lavoro con una determinata associazione sindacale, pur dotata di effettiva rappresentatività.

In ipotesi estrema, ove la parte datoriale decidesse di non firmare alcun contratto collettivo, non vi sarebbe nell'unità produttiva alcuna rappresentanza sindacale, il che conferma l'assoluto potere che il criterio in esame attribuirebbe alle imprese.

Tali considerazioni inducono a ritenere necessaria una pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla ragionevolezza dell'art. 19, lett. b), legge 300/1970, anche alla luce della precedente sentenza n. 244/1996, in cui non si poneva al centro della valutazione circa l'effettiva rappresentatività di un'associazione sindacale il dato formale dell'adesione ad un contratto collettivo.

6.4. Si deve anche considerare, sotto altro profilo, che la stessa recente evoluzione del quadro normativo e dell'assetto del sistema delle relazioni industriali appare rendere necessaria una riconsiderazione circa la legittimità costituzionale della norma in questione.

I dubbi sulla ragionevolezza di tale disposizione emergono dalla sua divergenza sia con il criterio selettivo (pur mai attuato) di cui all'art. 39, comma 4 Cost., che attribuisce un rilievo determinante al numero degli iscritti ad un sinda-



cato, sia con il parametro della maggiore rappresentatività, anche comparativa, utilizzato da un'ampia legislazione che ha elevato la contrattazione collettiva a fonte integrativa, suppletiva o derogatoria delle norme di legge (il riferimento è, ad esempio, ai seguenti dati normativi: art. 5 legge n. 164/1975; art. 1 legge n. 863/1984; art. 4 legge n. 223/1991, art. 1 legge n. 196/1997; art. 10, comma 7, decreto legislativo n. 368/2001; artt. 20, comma 4, e 58, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003; art. 8 legge n. 148/2011).

L'art. 19, nella sua attuale configurazione, appare porsi in antinomia anche rispetto al criterio di rappresentatività minima, modulato su di una combinazione dei dati associativi e di quelli elettorali, individuato sia dall'art. 43 decreto legislativo n. 165/2001 (per il solo settore del pubblico impiego), sia dal recente Accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

I criteri citati, infatti, pur essendo prevalentemente finalizzati alla selezione dei soggetti abilitati alla contrattazione collettiva, rivelano la centralità, nell'ordinamento giuridico dello Stato (ed in quello intersindacale), del principio di effettiva rappresentatività.

6. Si deve concludere, quindi, che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. b), legge n. 300/1970.

Sussiste, infatti, il dubbio non infondato che la norma possa porsi in contrasto, anzitutto, con l'art. 39, comma 1, Cost., in quanto l'effetto legale del riconoscimento o della negazione dei diritti sindacali, di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, dipendendo esclusivamente dal dato formale della sottoscrizione del contratto collettivo applicato in azienda, potrebbe incidere sull'esercizio della libertà sindacale, limitandola o condizionandola. La decisione di un'associazione sindacale in ordine alla sottoscrizione di un contratto collettivo, infatti, risulterebbe condizionata non solo dalla finalità di tutelare degli interessi dei lavoratori (in conformità alla funzione normativa propria della contrattazione collettiva), ma anche dalla prospettiva di ottenere o meno la titolarità di quei diritti, con il rischio che tali due categorie di interessi possano entrare in conflitto tra loro.

Sussiste, altresì, il dubbio che tale norma possa violare il principio di ragionevolezza, rinveniente il proprio fondamento nell'art. 3 della Costituzione, sia perché essa prevede l'attribuzione del diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali (e dei diritti sindacali ad esso collegati) anche in dipendenza della volontà del datore di lavoro, a seconda che questi sia disponibile a sottoscrivere il contratto con una determinata associazione sindacale; sia perché essa attribuisce tale diritto a lavoratori iscritti ad associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, a prescindere dall'effettiva rappresentatività misurata attraverso il parametro del numero di lavoratori aderenti, mentre lo nega ai lavoratori iscritti ad un'associazione sindacale che, pur avendo scelto di non sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro, risulti, in virtù del numero di lavoratori ad essa aderenti, effettivamente rappresentativa dei loro interessi.

Risulta, in conclusione, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. b), legge n. 300/1970, in relazione agli artt. 3 e 39, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali effettivamente rappresentative, indipendentemente dalla circostanza che esse siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953,

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 300/1970, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 39, comma 1, Cost.;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Melfi, 26 novembre 2012

Il giudice del lavoro: SCIASCIA



N. 174

*Ordinanza del 21 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di D. F. A.*

Processo penale - Incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilità - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Violazione dei principi di uguaglianza, di garanzia del diritto alla difesa, di rieducazione del condannato e di ragionevole durata del processo.

- Codice penale, art. 159, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 111, comma secondo.

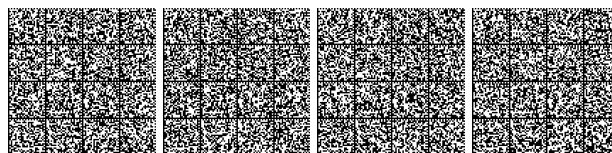
IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza A. D. F. è stato convocato a giudizio con decreto del 26 aprile 2001 per rispondere dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali.

Fin dalla prima udienza dibattimentale del 20 novembre 2001 il difensore dell'imputato ha rilevato come il proprio assistito avesse subito un incidente stradale e riportato serie e gravi lesioni tali da evidenziare la sussistenza di un legittimo impedimento, nonché la necessità di un approfondimento peritale al fine di valutare la capacità di questi di partecipare coscientemente al processo (nel certificato medico prodotto in quel contesto si dà atto che D. F. è paziente paraplegico post traumatico, affetto da vescica neurogena con episodi ricorrenti di infezione urinaria). Il giudice stabilì nel corso della medesima udienza di espletare una perizia medico-legale. Tuttavia, alla prefissata udienza, poiché si ebbe modo di rilevare che era stato adito il giudice monocratico a dispetto della competenza funzionale del tribunale collegiale in relazione all'art. 2621 del codice civile, venne disposta la trasmissione del processo alla sede competente. Anche il tribunale in composizione collegiale, all'udienza del 6 giugno 2002, valutò l'opportunità di svolgere l'accertamento richiesto e nominò come perito la dottoressa F. B. La consulenza svolta attestò che D. F., i sotto il profilo psichico era del tutto integro e pertanto capace di stare in giudizio, segnalando al contempo la gravità del quadro clinico da ritenersi compromesso a seguito dell'incidente subito il 12 novembre 2000 nel corso del quale riportò un grave politrauma con lussazione vertebro-midollare D11-D12 con immediata paraplegia, trauma cranico commotivo, emopneumotorace bilaterale, rottura di milza con necessità di splenectomia, lussazione al gomito destro, frattura del malleolo tibiale destro e rottura di legamenti al ginocchio destro, vasta ferita lacero contusa alla mano destra. La gravità di tali condizioni risultava aggravata dall'esacerbazione della sindrome depressiva di cui il paziente già soffriva e per cui era in terapia farmacologica, e dalla comparsa di crisi comiziali parziali con conseguente generalizzazione e di ulcere da decubito in regione sacrale e trocanterica. Peraltro, all'udienza del 13 novembre 2002, il perito evidenziò la sussistenza di serie difficoltà di trasporto dell'imputato a causa di profondissime ulcere, e il tribunale, tenuto altresì conto della certificazione medica prodotta dalla difesa, rinviò il processo all'udienza del 18 febbraio 2003, nel cui corso venne constatata nuovamente la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire in quanto ricoverato presso l'istituto di riabilitazione Montecatone.

Da allora, sulla scorta dei certificati medici prodotti dalla difesa, attestanti vuoi la difficoltà di trasporto, vuoi l'acutizzazione dello stato patologico di D. F. sono stati disposti ulteriori rinvii per legittimo impedimento, fino all'udienza dell'11 luglio 2005 quando il Tribunale decise di svolgere nuovamente una perizia per accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Ancora, la dottoressa B. esclude la sussistenza di una condizione di incapacità, rilevando che gli scompensi di tipo psichiatrico che avevano richiesto gli accessi al pronto soccorso, quali il rallentamento ideo-motorio, il disorientamento temporo-spaziale con allucinazioni visive, ovvero gli episodi di assenza, fossero legati all'abuso della terapia farmacologica prescrittagli a base di benzodiazepine (D. F., come detto, fin dall'età giovanile era affetto da sindrome depressiva aggravatasi a seguito delle lesioni riportate nel corso del traumatico incidente subito). Il Tribunale, all'udienza del 18 gennaio 2006, revocò impropriamente l'ordinanza di sospensione del processo, rinviando all'udienza del 15 marzo 2006, nel cui contesto il difensore chiese un rinvio per poter valutare l'eventuale richiesta di patteggiamento.

Nel corso dell'udienza del 27 aprile 2006, a seguito dell'ennesima istanza di legittimo impedimento dell'imputato, venne disposta una visita fiscale, le cui conclusioni attestanti un delirio immaginativo su fondo costituzionale mitoma-



niaco determinarono il Tribunale a disporre nuovi accertamenti, da parte della stessa ASL che confermarono tale stato patologico. Il difensore dell'imputato rilevò, inoltre, che proprio in quel periodo si stava svolgendo un procedimento volto ad una pronuncia di interdizione legale dell'imputato. Nel corso dell'udienza del 9 luglio 2008 venne acquisita la perizia effettuata nell'ambito del procedimento tutelare attestante la presenza di una infermità mentale abituale e tale da inficiare completamente la capacità di D. F., di riconoscere e provvedere ai propri interessi. Il Tribunale ritenne che l'accertato disturbo delirante cronico di tipo magalomaniaco fosse incompatibile con la possibilità che D. F., potesse comprendere e partecipare coscientemente al processo.

Ritenuta la sussistenza di una incapacità dell'imputato, venne pertanto sospeso il processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p.

Da allora, si sono susseguite nel tempo perizie svolte nell'ambito sia dell'odierno procedimento sia degli altri pendenti a carico dell'imputato che hanno confermato le condizioni patologiche dell'imputato tali da inficiarne la cosciente partecipazione al processo.

In somma sintesi, oltre alle precarie condizioni fisiche dell'imputato cui è stata diagnosticata una paraplegia post traumatica agli arti inferiori, è stato accertato un disturbo psicotico non altrimenti specificato determinante una perdita della capacità processuale di tipo permanente (*cf.* perizia redatta dal dottor M. G. del 15 febbraio 2010).

I medici hanno spiegato che D. F., già affetto da sintomi depressivo-ansiosi, a partire dalla metà degli anni 2000 ha iniziato a presentare gravi alterazioni del funzionamento psichico correlate all'abuso, ovvero alla improvvisa sospensione, di farmaci ansiolitici a base di benzodiazepine, nonché all'abuso di cocaina. Nel corso dei ricoveri ospedalieri si sono, peraltro, rilevati disturbi allucinatori, confusione mentale e incongruenze comportamentali. Il complessivo quadro clinico si è aggravato nel tempo per l'instaurarsi nel 2006 di uno stato psicotico e per il progredire della seria compromissione delle funzioni mentali dovute a fenomeni degenerativi atrofici della struttura cortico-sottocorticale cerebrale, rilevati con la Tac (*cf.* perizia a firma del dottor F. M. del 30 marzo 2011). Le attività cognitive sono risultate altamente compromesse, la sfera emotiva gravemente degradata e la facoltà di pensiero deteriorata, anche per la segnalazione di disturbi di tipo delirante. Sono state, inoltre, segnalate alterazioni delle funzioni neurologiche.

Anche l'ultimo accertamento peritale svolto ha confermato lo stato psicotico cronico determinato, in misura rilevante, da processi degenerativi cerebrali, documentati da esami strumentali, innescati da protratti, ormai remoti, abusi di «sostanze» ad azione tossica. Il quadro clinico è stato definito di natura demenziale, nonché tale da impedire all'imputato di partecipare coscientemente al processo per profondi deficit della comprensione, dell'elaborazione del pensiero, della congruità affettivo-relazionale, della disponibilità del volere (*cf.* perizia a firma del dottor F. M. del 2 febbraio 2013).

La ricostruzione svolta consente di evidenziare due circostanze meritevoli di attenzione nell'ambito dell'odierna trattazione.

Da un lato, va detto che la prognosi formulata concordemente da differenti specialisti in ordine alla condizione patologica di D. F. in termini di cronicità e irreversibilità non risulta opinabile. A seguito, infatti, di un'iniziale accertata capacità di comprendere e relazionarsi, pur nell'ambito di un quadro psico-fisico compromesso, si è potuto constatare il progressivo aggravamento delle condizioni psichiche dell'imputato, per l'insorgere di un quadro psicotico, prima assente, legato a fenomeni degenerativi cerebrali. Proprio tale involuzione esclude la sussistenza di dubbi in ordine ad un possibile miglioramento delle condizioni cliniche di D. F. Si ricordi, peraltro, che i consulenti nominati negli anni dal Tribunale hanno definito come permanente la perdita della capacità processuale ovvero di carattere cronico lo stato psicotico dell'imputato.

D'altro lato, va evidenziato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti così come contestati.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti contestato al capo a) secondo l'imputazione è stato commesso fino al giugno 1998. Tale, dunque, deve ritenersi il termine indicativo della consumazione del reato, in assenza dell'indicazione precisa della data in cui la dichiarazione IVA per l'anno 1997 oggetto della contestazione venne presentata. Il termine massimo di prescrizione più favorevole pari a sette anni e mezzo, come risultante a seguito delle modifiche normative introdotte con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, è, pertanto, da individuarsi nel 30 novembre 2005. Ciò posto, anche calcolando come intero periodo di sospensione del corso della prescrizione per l'accertamento di un legittimo impedimento quello dal 20 novembre 2001 al 9 luglio 2008, data in cui è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 70 cpp per accertata incapacità dell'imputato a partecipare al procedimento, a fronte dell'attestazione di un disturbo delirante cronico, si deve rilevare che il delitto se, a tale accertamento non fosse conseguita altresì la sospensione del corso della prescrizione, risulterebbe estinto per prescrizione in data 20 luglio 2012.



Quanto al reato di false comunicazioni sociali contestato come commesso fino al 31 dicembre 1997, si deve rilevare che a seguito della normativa sopravvenuta che con il decreto-legge n. 61/2002 ha trasformato in contravvenzione il delitto previsto dall'art. 2621 del codice civile il termine massimo prescrizionale è pari a quattro anni e mezzo (dovendosi ritenere più favorevole in questo caso la normativa sui termini prescrizionali vigente all'epoca dei fatti). In tal caso, anche tenuto conto della sospensione nei termini sopra chiariti, il reato risulterebbe estinto il 18 febbraio 2009.

Ebbene, le circostanze evidenziate hanno indotto il collegio a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, per contrasto con gli articoli 3, 24, secondo comma, 27, terzo comma e 111, secondo comma della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, si è appena osservato che se non fosse intervenuta l'ordinanza di sospensione del processo con la conseguente sospensione del corso della prescrizione i reati ad oggi sarebbero prescritti.

Si deve aggiungere, in proposito, che proprio la descritta progressione della malattia dell'imputato impone di escludere che questi all'epoca dei fatti fosse incapace di intendere. Del resto, il dottor F. M., perito del Tribunale nell'ambito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 70 c.p.p., espressamente interpellato sul punto con specifico quesito all'udienza del 15 febbraio 2012, ha spiegato che sebbene D. F. all'epoca dei fatti fosse in una condizione di disagio psichico configurante una sindrome depressiva, non vi sono elementi che consentano di affermare che fosse compromessa la sua capacità di comprendere la natura degli atti, valutandone le conseguenze, e di autodeterminarsi liberamente (*cf.* perizia a firma del dottor F. M. del 10 giugno 2012).

Non appare, pertanto, ipotizzabile una pronuncia di proscioglimento, né dagli atti emerge la possibilità di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato ovvero che siano utilmente esperibili mezzi di prova utili ai fini di una simile pronuncia.

La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata.

La medesima questione, come è noto, è stata, da ultimo, sollevata con ordinanza del 27 febbraio 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria nell'ambito di un processo per delitto di omicidio colposo (art. 589, primo e secondo comma, c.p.), in relazione ad un incidente stradale verificatosi il 16 ottobre 2001, nel quale aveva perso la vita la persona trasportata nel veicolo condotto dall'imputato. Nell'ambito dello stesso sinistro l'imputato aveva riportato serie lesioni che provocarono un trauma encefalico grave, determinante una condizione di infermità permanente e totale con prognosi di irreversibilità.

La Corte costituzionale, in tal modo adita, nell'ambito della sentenza emessa l'11 febbraio 2013, pur dichiarando inammissibile la questione, ha dato atto della sussistenza nell'odierno ordinamento di una reale problematica connessa alle norme concernenti la sospensione della prescrizione dei reati (art. 159, primo comma, c.p.) e la sospensione del processo per incapacità dell'imputato (articoli 71 e 72 c.p.p.), che di fatto consentono che, in caso sia stata accertata, (con le modalità di cui all'art. 70 c.p.p.), la natura irreversibile dell'infermità mentale sopravvenuta al fatto idonea a precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato. La Corte, tuttavia, ha evidenziato come tale problematica non possa essere risolta in sede di sindacato di costituzionalità, non essendo ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata. Nel medesimo provvedimento, la Corte ha, peraltro, evidenziato come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato.

Ebbene, poste queste premesse, dandosi atto che non risulta prioritaria, allo stato, nel calendario del legislatore la risoluzione della suddetta problematica, appare necessario illustrare le ragioni che hanno indotto anche questo collegio a sollevare la suddetta questione.

L'analisi impone, dunque, di individuare la *ratio* della normativa enucleata dall'art. 159 c.p. che prevede la sospensione del termine di prescrizione in determinate ipotesi e verificare se l'applicazione della medesima normativa ai casi di incapacità processuale permanente ed irreversibile dell'imputato sia conforme ai principi costituzionali di uguaglianza, di garanzia del diritto alla difesa, di rieducazione del condannato e di ragionevole durata del processo sanciti dagli articoli 3, 24, secondo comma, 27, terzo comma e 111, secondo comma, Cost.

La scelta del legislatore di sospendere il termine di prescrizione del reato deriva dal principio secondo cui l'impossibilità di procedere e di raggiungere una verità processuale, nei casi in cui vi è un blocco forzato e determinato da cause indipendenti al sistema giudiziario, non può avere conseguenze in ordine ai tempi imposti dall'ordinamento di pervenire ad una decisione. La prescrizione, quale causa estintiva del reato per il decorso del tempo, è legata al principio di ragionevole durata del procedimento secondo cui la pretesa punitiva dello stato può essere fatta valere solo quando è



ancora vivo l'allarme sociale (*cf.* sentenze Corte costituzionale n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985) e la pena stessa può svolgere una funzione retributiva, nonché rieducativa nei confronti del condannato. Per determinare il tempo nell'ambito del quale permane il suddetto interesse punitivo dello Stato, tempo che di per sé varia a seconda della gravità dei fatti da giudicare sulla base delle scelte discrezionali del legislatore, non possono, dunque, essere calcolati i momenti di stasi processuale legati all'interesse delle parti o comunque indipendenti da problematiche strettamente connesse al sistema giudiziario.

Ciò che deve essere evidenziato è che tutte le ipotesi enucleate dall'art. 159 c.p. riguardano fattispecie transitorie e destinate ad avere esito in un ragionevole arco di tempo.

In particolare, si ricordi che la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, così come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, stabilisce che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale «per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore». La norma disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori (e non quindi anche nell'ipotesi di sospensione a richiesta dell'imputato o del suo difensore, *cf.* Cass. Sez. I. sentenza n. 5956 del 4 febbraio 2009), l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.

Si deve premettere che tale disciplina riguarda una determinata ipotesi, peraltro quella assimilabile alla sospensione del processo per incapacità, ed ha la finalità di limitare temporalmente la durata della sospensione, finalità che non sussiste, invece, nei rinvii del dibattimento su richiesta di parte dove soccorrono esigenze diverse da quelle costituenti legittimo impedimento (*cf.* Cass. Sez. 3, sentenza n. 45968 del 27 ottobre 2011, laddove è stato chiarito che si può ritenere logico contemperare l'aggravio per l'ufficio giudiziario derivante dal soddisfacimento di esigenze di parte, rimettendo alla sua determinazione la durata del rinvio in modo da tener conto delle esigenze dell'ufficio medesimo).

Cionondimeno, la normativa descritta appare sintomatica della funzionalità dell'istituto della sospensione della prescrizione a regolare situazioni transitorie e comunque destinate ad una soluzione.

Le considerazioni svolte mettono in luce, dunque, l'irragionevolezza dell'applicazione della disciplina della sospensione del tempo della prescrizione alle ipotesi in cui l'impedimento sia legato ad una incapacità processuale irreversibile dell'imputato per violazione del principio di uguaglianza, in quanto a situazioni del tutto difformi viene riservato lo stesso trattamento. Ed infatti, appare irragionevole che alla condizione dell'imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al processo seguano le stesse conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento nei casi di impedimenti transitori (sia che si tratti di una incapacità processuale transitoria, accertata con le modalità di cui all'art. 70 c.p.p., sia che si tratti di un generico impedimento).

Si deve, in proposito, ancora osservare che la predetta condizione di incapacità processuale appare piuttosto assimilabile, per la definitività dell'accertamento ad esso sottostante, all'ipotesi di morte del reo, ipotesi in relazione alla quale, per l'impossibilità di punire l'imputato, lo Stato rinuncia alla propria potestà punitiva, ovvero compie una scelta del tutto opposta rispetto a quella che giustifica la sospensione della prescrizione.

Va, dunque, detto che l'equiparabilità tra tali fattispecie è stata posta in dubbio sulla base dei possibili margini di errore insiti nella prognosi di irreversibilità della patologia impeditiva di una cosciente partecipazione dell'imputato al processo, tenuto conto anche dell'eventualità di comportamenti simulatori (*cf.* ordinanze Corte costituzionale n. 33 del 2003 e n. 298 del 1991). Tali margini di errore, invece, non sussistono nell'accertamento dell'evento morte, che comporta il venir meno, sul piano della realtà, di uno dei soggetti di quel rapporto (*cf.* ordinanza Corte costituzionale n. 289 del 2011).

Si deve, in proposito, osservare che se certamente la scienza medica è connotata da margini di fallibilità, come del resto ogni scienza, cionondimeno il legislatore ha previsto che siano poste a fondamento di decisioni giurisdizionali diagnosi mediche anche in punto di irreversibilità o permanenza (si pensi alle lesioni gravissime di cui all'art. 583 c.p., nell'ipotesi che sia accertato lo sfregio permanente del viso).

Del resto, l'equiparabilità delle fattispecie in esame che preme sottolineare non ha il fine di invocare interventi della Corte sull'art. 150 c.p. Tale soluzione renderebbe certamente più cruciali le problematiche connesse all'accertamento in punto di irreversibilità, problematiche che, invece, appaiono stemperate nel contesto della disciplina enucleata dall'art. 72 c.p.p. che prevede la verifica periodica delle condizioni dell'imputato e, nei termini, come si auspica non sospesi, della prescrizione, consentirebbe una maggiore cristallizzazione dell'accertamento stesso.

Va ricordato, inoltre, che è stato evidenziato che l'ordinamento ha inteso fornire diverse forme di tutela rispondenti a difformi esigenze in ordine alle due ipotesi in esame: l'estinzione del reato per morte del reo si giustifica sulla base



del principio di carattere sostanziale di personalità della responsabilità penale, mentre la previsione di una preclusione allo svolgimento del processo nei confronti del soggetto incapace di parteciparvi ha finalità processuali volte a garantire il diritto di difesa, inteso nella particolare accezione della difesa personale o autodifesa dell'imputato (cfr. ancora ordinanza Corte costituzionale n. 289 del 2011, nonché sentenza n. 281 del 1995).

Evidenziare la suddetta equiparabilità ha, dunque, lo scopo di mettere in luce l'irragionevolezza della disciplina dell'art. 159 c.p. non solo con riferimento al principio di uguaglianza nei termini esposti, ma anche avuto riguardo alla violazione del diritto di difesa. Ed infatti, proprio la suddetta *ratio* sottesa alla disciplina della sospensione del processo, in caso di incapacità processuale irreversibile, rischia di essere frustrata dalle conseguenze della sospensione del corso della prescrizione perché, nell'eventuale e improbabile ipotesi in cui l'incapacità venga meno, l'imputato si troverebbe costretto a difendersi nell'ambito di un processo per fatti risalenti nel tempo con le evidenti difficoltà di apprestare una adeguata strategia difensiva.

In sostanza, poiché i casi di irreversibile incapacità processuale non appaiono avere sbocchi se non in limitate ipotesi comunque determinate da un significativo decorso del tempo idoneo a consentire una modifica delle condizioni dell'interessato ovvero delle cognizioni mediche (ipotesi questa suggerita nell'ambito dell'ordinanza Corte costituzionale n. 33 del 2003), l'imputato si troverebbe nella condizione di essere eternamente giudicabile e, qualora l'incapacità dovesse finalmente cessare, si troverebbe nell'impossibilità concreta di difendersi adeguatamente.

Inoltre, la pena comminata a seguito di un processo svolto a distanza di tempo ed a seguito di una interruzione dello stesso legata a serie problematiche cognitive dell'imputato, difficilmente potrebbe svolgere la funzione rieducativa imposta dalla Costituzione.

Tale questione è strettamente connessa all'ulteriore profilo di incostituzionalità evidenziato, ovvero alla violazione del principio di ragionevole durata del processo, nella duplice accezione di «garanzia oggettiva», relativa al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia e all'esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei relativi oneri economici, nonché di «garanzia soggettiva», quale diritto dell'imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole, sancito altresì dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848). In altri termini, la dilatazione temporale del processo a carico di un imputato incapace a parteciparvi coscientemente non solo sacrifica il cosiddetto diritto di questi all'oblio, ma comporta altresì un inutile dispendio di energie e risorse dello stato.

Si deve aggiungere che l'analisi del caso concreto in esame consente di evidenziare tutte le predette antinomie e superare eventuali argomentazioni contrarie.

A. d. F. è stato ritenuto legittimamente impedito a partecipare al processo a causa delle problematiche psico-fisiche riscontrate. Come si è visto, nella prima fase processuale, non è stata accertata una compromissione della sfera psichica e i disturbi di ordine psichiatrico riscontrati sono stati ritenuti transitori o comunque non idonei ad inficiare la partecipazione cosciente al processo, tanto che è stata disposta una serie di rinvii, con la conseguente sospensione del corso della prescrizione. Proprio tenuto conto della ritenuta transitorietà delle suddette condizioni impeditive alla celebrazione del dibattimento, ed alla proposizione di risoluzione delle problematiche riscontrate, la suddetta sospensione, seppur protratta nel tempo, non può che risultare in armonia con i principi dell'ordinamento.

Il quadro risulta del tutto difforme una volta acclarata l'incapacità di partecipazione cosciente da parte dell'imputato, per le mutate condizioni psico-fisiche, peraltro divenute irreversibile. Tale incapacità, documentata e accertata da diversi medici, ha creato una stasi processuale, priva di qualsivoglia possibilità di soluzione, proprio in virtù della disposta sospensione del processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p. e della conseguente sospensione del corso della prescrizione.

Ebbene, l'equiparazione in termini di conseguenze giuridiche delle due situazioni di fatto descritte, diverse ontologicamente in merito alle caratteristiche di irreversibilità delle condizioni dell'imputato, appare in contrasto con i principi di uguaglianza, di ragionevole durata del processo, di rieducazione del condannato nonché in violazione del diritto di difesa. Mentre, infatti, prima dell'aggravamento dello stato di salute dell'imputato, la sospensione del processo risultava giustificata dalla transitorietà della situazione e l'interesse punitivo dello stato poteva ritenersi ancora vivo, una volta definita l'irreversibilità delle condizioni dell'uomo, e, dunque, una volta modificatasi la situazione di fatto, non si rinvergono le ragioni di una uguale protrazione del processo, con l'unica certezza dell'aumento dei costi per lo stato, nonché dell'affievolimento dell'interesse e dell'opportunità di una perdurante pretesa punitiva. E se la giustificazione della protrazione, fino verosimilmente alla morte dell'imputato, potrebbe essere spiegata con l'astratta possibilità di una modifica della situazione nel tempo ovvero di un diverso accertamento medico, non va dimenticato che l'interessato si troverebbe, a quel punto, a doversi difendere senza averne gli effettivi strumenti a causa del decorso del tempo e difficilmente potrebbe percepire il messaggio riabilitativo insito nell'eventuale condanna.



P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 24, 27 terzo comma e III Costituzione, sospende il presente procedimento a carico di A. d. F.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 159 c.p., nella parte indicata.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 21 marzo 2013

Il Presidente

13C0266

N. 175

Ordinanza del 2 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile promosso da Tumelero Attilio Franco contro Tumelero Adriano Walter ed altri.

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata eterogeneità della delega rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge - Mancato esame dell'emendamento introduttivo della delega da parte della competente Commissione referente - Violazione dell'iter legislativo costituzionalmente previsto per la delega al Governo della funzione legislativa.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

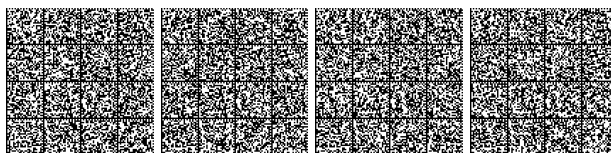
Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Denunciata illegittimità "in via consequenziale", derivante dalla incostituzionalità (per vizio formale) della norma di delegazione - Contrasto con i principi e criteri direttivi da questa stabiliti (in particolare, con gli obiettivi di risparmio di spesa e di incremento di efficienza e con la necessità di ridefinire l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei) - Eccesso di delega - Irragionevole disparità di trattamento e compromissione dell'accesso alla giustizia in danno dei cittadini stanziati nel circondario di Bassano del Grappa - Mancata considerazione della situazione infrastrutturale e della specificità territoriale di quest'ultimo.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco di cui all'allegata Tabella A).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lett. b).

IL TRIBUNALE

Nel processo n. 13/2010 RG, promosso da: Tumelero Attilio Franco, con avv. Angelo Maiolino, contro Tumelero Adriano Walter, con avv. Emiliano Zancuoghi, con l'intervento di Tumelero Alessandro, con avv. Emiliano Zancuoghi, e con la chiamata in causa di:

Poli Ampelia, con avv. Maria Giovanna Crestani;



Tumelero Giuseppe (contumace);

Todesco Anna (contumace).

Ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 87 del 1953.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2013, il giudice osserva.

A tale udienza il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data del 18 novembre 2014.

Le parti, all'esito del rinvio, hanno rilevato che a tale data il Tribunale di Bassano del Grappa non esisterà più, in quanto soppresso.

Hanno pertanto sollevato l'eccezione di costituzionalità della legge delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» e dell'art. 1 del successivo decreto legislativo delegato, n. 155 del 7 settembre 2012, nella parte ha previsto la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, illustrandone oralmente i motivi.

I. Sulla non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, per violazione degli articoli 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione.

Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, fu convertito con legge n. 148 del 14 settembre 2011, con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge di conversione.

Il comma 2 della legge di conversione introdusse tuttavia la «delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari».

L'*iter*, attraverso cui si pervenne all'inserimento della legge delega nel procedimento di conversione in legge del decreto n. 138 del 2011, fu il seguente:

in data 7 settembre 2011 vi fu l'inserimento della legge delega della nuova «Geografia giudiziaria» con approvazione, in prima lettura, da parte del Senato, quando era stata posta dal Governo la questione di fiducia;

in data 11 settembre 2011, e sempre nell'ambito di ulteriore questione di fiducia, la legge delega della «Geografia giudiziaria» venne definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati.

In conclusione, nello spazio di soli quattro giorni fu delegata al Governo la «riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». Essa era estranea al «preambolo» di necessità ed urgenza che aveva giustificato l'iniziativa governativa concernente il decreto-legge n. 138 del 2011 ed è stata approvata grazie ad una doppia fiducia, espressa da entrambe le Camere.

In merito, va ricordato che la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70), prevede il previo esame di ogni disegno di legge in commissione (sede referente) con successivo passaggio in aula, dove esso viene approvato articolo per articolo (art. 72).

Gli articoli 76 e 77 della Costituzione, eccezionalmente, riconoscono al Governo tanto la delega della funzione legislativa (art. 76), quanto la possibilità, senza delega, di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria (art. 77), stabilendo che:

l'eccezionale delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa può avvenire solo «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti» (art. 76) e con la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, che è sempre adottata per i disegni di legge, tra gli altri, di delegazione legislativa (art. 72, comma 4);

i provvedimenti provvisori con forza di legge, che il Governo può adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, devono essere presentati alle Camere per la loro conversione in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (art. 77).

Nel caso di specie, sembra si debba verificare:

se la straordinaria necessità ed urgenza, come indicata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011, indispensabile per la legittima emissione del decreto-legge, possa ritenersi ricomprendere anche la materia della riorganizzazione della distribuzione nel territorio degli uffici giudiziari o, al contrario, tale materia ne sia estranea;

se l'eccezionale delega al Governo della funzione legislativa, che l'art. 76 consente «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti», possa legittimamente avvenire con il veicolo di «emendamenti» ad un decreto-legge oggetto di conversione, avente originariamente finalità e scopo diversi, e senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 72, comma 4, della Costituzione.

Quanto alla prima indagine, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 171/2007, 128/2008, 355/2010, 22/2012) ha avuto modo di affermare che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico, invece indispensabile tra ritenuta «urgenza e necessità di provvedere» e «provvedimenti provvisori con forza di legge», eccezionalmente adottabili dal Governo ex art. 77.



Tra il concetto di «stabilizzazione finanziaria e contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese» (indicato nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011) e il concetto di «riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» non pare sussistere l'omogeneità indispensabile affinché la «riorganizzazione degli uffici giudiziari» possa costituire uno degli elementi della «stabilizzazione finanziaria».

L'eterogeneità che qui viene evidenziata, peraltro, sembra essere stata avvertita dallo stesso organo che introdusse l'emendamento, attraverso l'indicazione del doppio fine di «realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza».

In tal modo, attraverso l'inserimento del legame concettuale risparmio-efficienza, sembra si sia cercato di collegare il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari, originariamente estraneo al decreto-legge, al suo oggetto, costituito dalla «stabilizzazione finanziaria».

Va però rilevato che il preambolo (dove vengono indicate le ragioni della straordinaria urgenza e necessità, coerentemente con le previsioni dell'art. 77 Costituzione) rimane necessariamente solo quello a base del decreto-legge n. 138 del 2011, senza possibilità successivi mutamenti, e, conseguentemente, potrebbe essere ritenuta irrilevante la successiva indicazione della doppia finalità, operata nella premessa dell'emendamento introduttivo della legge delega di cui al comma 2 della legge n. 148 del 2011.

Si deve ulteriormente considerare, quanto al secondo profilo, che nel caso di specie, attraverso l'emendamento, è stata introdotta la eccezionale delega al Governo della funzione legislativa, come regolata dall'art. 76 della Costituzione, il cui presupposto non risiede nella «straordinaria necessità ed urgenza» di provvedere, ma nella preventiva «determinazione», da parte del legislatore delegante, «dei principi e criteri direttivi».

La Costituzione, in ragione dell'eccezionalità della delega legislativa al Governo, ha specificamente previsto che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera sia (art. 72, comma 4) «... sempre adottata per i disegni di legge ... di delegazione legislativa».

Nel caso di specie, si può constatare che è stato omissso, nell'*iter* procedimentale, il passaggio alla competente Commissione in sede referente.

Tale omissione, nella sostanza, potrebbe aver compromesso approfondimenti e riflessioni indispensabili in una materia di indubbia complessità.

Non appare pertanto manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità, per la violazione dell'*iter* legislativo costituzionalmente previsto per la delega al Governo della funzione legislativa.

II. Sulla non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, nella parte in cui ha incluso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco dell'allegata tabella A, indicante gli uffici giudiziari soppressi.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge delega (n. 148 del 2011), per i profili sopra indicati, comporterebbe in via consequenziale l'illegittimità del decreto legislativo n. 155 del 2012, che vi ha dato attuazione.

Tuttavia, ad avviso di questo giudice, appare inoltre non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 per eccesso di delega (e quindi per violazione dell'art. 76 Cost.), nella parte in cui ha incluso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco dell'allegata tabella A, indicante gli Uffici giudiziari soppressi.

L'art. 1, comma 2, legge n. 148 del 2011 aveva delegato il Governo a riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari al fine di ottenere risparmi di spesa ed incremento di efficienza.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 dispone «Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le Procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto», che contiene un elenco nel quale sono compresi il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa.

La soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa potrebbe essere in contrasto con il perseguimento di entrambi i suddetti obiettivi, di risparmio di spesa e di incremento di efficienza.

Va osservato che risulta praticamente ultimato il nuovo Palazzo della giustizia (ancora non consegnato), costato svariati milioni di euro.

Esso è stato costruito in Bassano del Grappa a completamento del progetto della «Cittadella della giustizia», iniziato una decina di anni fa con la ristrutturazione degli antichi palazzi del Tribunale e della Procura (attualmente utilizzati), per adeguare l'edilizia giudiziaria alle necessità di un territorio in forte espansione.

Gli uffici giudiziari dispongono pertanto di appositi edifici in perfetta efficienza, per i quali è stata recentemente spesa una cifra di circa 12 milioni di euro, la cui riconversione ad altri usi comporterebbe ulteriori costi elevati (e ciò vale, in particolare, per il nuovo Palazzo di giustizia, specificamente progettato quale sede giudiziaria).

Gli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, inoltre, sono istituzioni economicamente efficienti e produttive.



Risulta che abbiano generato un gettito erariale annuale (secondo i dati relativi all'anno 2010) di oltre tre milioni di euro, a fronte di una spesa per lo Stato inferiore ad un milione di euro.

Con riferimento agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa non parrebbe dunque sussistere un'esigenza di risparmi di spesa.

Anzi, la soppressione degli stessi potrebbe piuttosto comportare costi elevati a carico della collettività, a causa delle spese elevate per la riconversione degli edifici e di quelle per il trasloco.

In merito, va ricordato che le commissioni Giustizia di Camera e Senato, nel parere reso in data 1° agosto 2012, avevano fornito la seguente indicazione relativamente ai Tribunali insuscettibili di soppressione: «Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche: la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli uffici giudiziari e ha individuato, all'esito dell'indagine conoscitiva, strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:

a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di Polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;

b) del Tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12 milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei;

c) del Tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto».

Per quanto riguarda la finalità di un incremento di efficienza, va osservato che il Tribunale di Bassano del Grappa risulta nell'elenco dei Tribunali «virtuosi», redatto dal Ministero della giustizia (cioè di quei Tribunali che hanno fatto registrare una diminuzione dell'arretrato superiore al 5%).

La produttività dei magistrati, come rilevata dal Ministero (totale: definiti / Magistrato = 634,80) (1), risulta elevata, anche con riferimento a realtà con bacini di utenza largamente maggiori.

Si tratta pertanto di istituzioni già oggi efficienti.

Emerge pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e della tabella A allegata a tale decreto, nella parte in cui sopprime il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, in quanto in contrasto con le finalità e con i principi e criteri direttivi posti dalla legge n. 148 del 2011 e, perciò, sotto il profilo dell'eccesso di delega.

La norma, con riferimento alla parte in cui ha soppresso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, presenta anche ulteriori profili di possibile contrasto con i principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 148 del 2011 e, comunque, l'applicazione concreta degli stessi appare tale da sollevare dubbi di disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, rilevanti ai sensi degli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale.

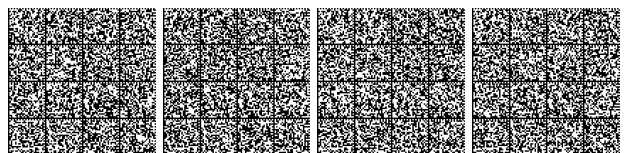
Va ricordato che la legge n. 148 del 2011 indicava, tra i criteri e principi direttivi:

all'art. 1, comma 2, lettera a), di «ridurre gli uffici di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011»;

all'art. 1, comma 2, lettera b), di «ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori e circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del n. degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonchè della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;

all'art. 1, comma 2, lettera f), infine di «garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative Procure della Repubblica».

(1) dato tratto dalla tabella allegata a pag. 162 delle «Osservazioni critiche sulla legge delega 14 settembre 2011, n. 148, sui criteri adottati dal Gruppo di studio in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituito dal Ministro della giustizia, sulla relazione finale resa, sul disegno di decreto legislativo delegato presentato dal Governo in funzione della riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», redatte dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, Caltagirone/Roma, 30 luglio 2012.



Anche a voler prescindere dal rilievo di fondo, secondo il quale una razionale e coerente riorganizzazione del servizio Giustizia avrebbe dovuto verosimilmente procedere dalla prioritaria riorganizzazione dei distretti (che non sono invece stati in alcun modo interessati dalla riorganizzazione), per passare poi, solo in un secondo momento, a quella dei circondari, va osservato quanto segue.

La distribuzione sul territorio delle sedi giudiziarie, antecedentemente alla riorganizzazione, era così delineata secondo i distretti delle Corti d'appello:

Piemonte: 1 con 17 Tribunali;
Lombardia: 2 (Brescia con 5 Tribunali e Milano con 11 Tribunali);
Trentino-Alto Adige: 1 con 3 Tribunali;
Veneto: 1 con 8 Tribunali;
Friuli-Venezia Giulia: 1 con 5 Tribunali;
Liguria: 1 con 7 Tribunali;
Emilia-Romagna: 1 con 9 Tribunali;
Toscana: 1 con 10 Tribunali;
Marche: 1 con 7 Tribunali;
Umbria: 1 con 4 Tribunali;
Abruzzo: 1 con 8 Tribunali;
Lazio: 1 con 9 Tribunali;
Campania: 2 (Napoli con 8 Tribunali e Salerno con 4 Tribunali);
Molise: 1 con 3 Tribunali;
Puglia: 2 (Bari con 4 Tribunali e Lecce con 3 Tribunali);
Basilicata: 1 con 4 Tribunali;
Calabria: 2 (Catanzaro con 8 Tribunali e Reggio Calabria con 3 Tribunali);
Sicilia: 4 (Caltanissetta con 4 Tribunali, Catania con 5, Messina con 4 e Palermo con 6 Tribunali);
Sardegna: 1 con 6 Tribunali.

Come si nota, nella regione Veneto vi è un unico distretto di Corte d'appello, il quale contava, prima della soppressione del Tribunale e della Procura di Bassano del Grappa, solamente otto Tribunali con le relative Procure, rispetto a proporzioni significativamente maggiori di altre Regioni, tanto sotto il profilo della popolazione, quanto sotto il profilo del volume di attività economica.

La regione Veneto copre un territorio di oltre 18 mila chilometri quadrati ed è l'ottava regione italiana per superficie. È abitata da quasi 5 milioni di abitanti e produce un PIL (Prodotto interno lordo) a prezzi di mercato indicato in 141.529,98 milioni di euro per il 2009 (Fonte ISTAT).

Si deve rilevare, da un lato, che il perseguimento rigoroso del criterio (esclusivamente) formale della soppressione dei Tribunali che non coincidono con comuni capoluogo di provincia, senza il rispetto di un rapporto ragionevole di proporzione con i dati demografici ed economici della complessiva realtà territoriale di riferimento, appare contrastante con i criteri e principi direttivi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 148 del 2011, specie con riferimento alla necessità di «ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei».

D'altro lato, che esso può essere ritenuto irragionevole e fonte, in ultima analisi, di una disparità di trattamento nella erogazione, accessibilità e funzionalità del servizio giustizia per i cittadini appartenenti a diverse aree del Paese, con possibile lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Anche le commissioni Giustizia di Camera e Senato, nel parere 1° agosto 2012, avevano rilevato possibili concrete disparità di trattamento derivanti dalla rigorosa applicazione dei criteri formali della legge delega: «la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell'art. 1, seppur ancorata ad un criterio obiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento».

Anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del *tre*) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti».



Non si può, infine, omettere di rilevare che, con riferimento al territorio servito dal Tribunale di Bassano del Grappa, non sembrano inoltre essere stati tenuti in debito conto gli elementi (2) consistenti:

nella situazione infrastrutturale (e, in specie, l'assenza di collegamenti diretti con la sede del Tribunale accorpante attraverso la ferrovia o attraverso strade a scorrimento veloce);

nella specificità territoriale. Nel circondario sono comprese aree montane (Altopiano dei Sette comuni, detto anche Altopiano di Asiago, che conta oltre 20 mila residenti), che costituiscono una indubbia specificità territoriale. I collegamenti dei comuni ivi ricadenti con la sede del Tribunale di riferimento diventerebbero, a seguito della soppressione, ulteriormente disagiati.

In merito, va osservato che la maggiore difficoltà nel raggiungere la sede del Tribunale e della Procura rileva anche quale maggior costo a carico dell'erario, perché impone maggiori spese e tempi di trasferimento più lunghi agli organi pubblici che operano sul territorio e che, per dovere istituzionale, devono relazionarsi fisicamente con gli uffici giudiziari (in particolare, la Polizia giudiziaria).

Emerge pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e della tabella A allegata a tale decreto, nella parte in cui sopprime il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, in quanto può determinare disparità di trattamento, rilevanti ai sensi degli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale,

III. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalità.

Le questioni sollevate appaiono rilevanti nel giudizio, in quanto esse investono la normativa dalla quale dipende l'individuazione del giudice (Tribunale di Bassano del Grappa ovvero Tribunale di Vicenza) avanti al quale è stato rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni e per la decisione.

Le udienze successive al 13 settembre 2013, secondo la normativa impugnata, dovranno tenersi avanti al nuovo giudice competente (nello specifico, il Tribunale di Vicenza), perché il Tribunale di Bassano del Grappa è soppresso dall'art. 1, legge n. 155 del 2012.

Ove le disposizioni di legge sopra indicate non dovessero essere ritenute conformi a Costituzione, invece, l'udienza dovrà essere celebrata avanti al Tribunale di Bassano del Grappa.

Le questioni di costituzionalità sollevate si pongono pertanto in rapporto di pregiudizialità rispetto all'individuazione del giudice chiamato a definire il processo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953:

- 1) revoca l'ordinanza del 16 aprile 2013, con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;*
- 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione;*
- 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, nella parte in cui ha incluso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco dell'allegata tabella A, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione;*
- 4) sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 5) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.*

Bassano del Grappa, 2 maggio 2013

Il Giudice: VELO

13C0267

(2) I principi e criteri direttivi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 148 del 2011 imponevano specificamente di tenere conto della situazione infrastrutturale e della specificità territoriale.



N. 176

Ordinanza del 25 ottobre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile promosso da Gaudino Grazia ed altri contro Autostrade Meridionali Spa.

Procedimento civile - Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità - Assoggettamento al rito sommario di cognizione, non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in un'ordinanza impugnabile soltanto per cassazione e soltanto per motivi di legittimità - Eccesso di delega - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 29, in combinato disposto con l'art. 34, comma 37 (sostitutivo del comma 1 e abrogativo dei commi da 2 a 4 dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
- Costituzione artt. 3, 24, commi primo e secondo, 77, primo comma, e 111; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54.

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

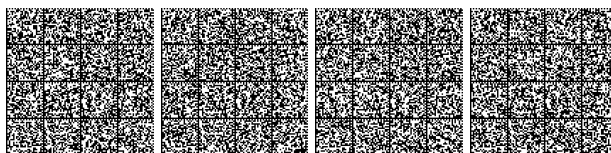
Ha deliberato di emettere la presente ordinanza nel processo civile di primo ed unico grado di merito iscritto al n. 653/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 settembre 2012 e pendente tra Gaudino Grazia, nata a Torre del Greco il 2.5.32, C.P.: GDNGRZ32E42L259Q, Gaudino Francesca, nata a Torre del Greco il 24.8.39, C.F.: GDNFNC39M64L2359A, Izzo Assunta, nata a Torre del Greco il 12/2/32, C.F.: ZZISNT32B52L259D, Ramondino Giuseppina, nata a Torre del Greco il 7.12.71, C.F.: RMNMSM71T47L259D, Ramondino Massimo, nato a Torre del Greco il 13.12.72, C.F.: RMNMSM 72T13 L259D, Ramondino Ciro, nato a Torre del Greco il 13.12.43, C.F.: RMN CRO 43T13 L259Q, Izzo Vincenzo nato a Torre del Greco il 27.7.60, C.F.:ZZIVCN60L27L259E, Aurilia Maria Elisabetta nata a Torre del Greco il 22.8.34, C.F.: RLAMLS34M62L259G, Izzo Luigi nato a Torre del Greco il 24.5.58, C.F.: ZZI LGU58E24L259Q, Izzo Rosaria nata a Torre del Greco il 23.12.66 C.F.: ZZIRSR66T63L259V, Izzo Nunziatina nata a Torre del Greco il 8.1.56 C.F.: ZZINZT56A48L259Z, Izzo Assunta, nata a Torre del Greco il 20.11.28, C.F.: ZZI GPP 28S60L269J, Riveccio Andrea, nato a Torre del Greco il C.F.: RVCNDR56T09L259L, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Riveccio Anna, Riveccio Cira, nata a Torre del Greco il 19.9.79, C.F.: RVCCRI79P59L259T, Riveccio Vincenzo nato a Torre del Greco il 9.8.82, C.F.: RVCNCN82M09L259T, Tedesco Virginia, nata a Torre del Greco il 5/9/57 C.F.: TDSVGN57P45L259E, Tedesco Maria Rosaria, nata a Torre del Greco il 28.6.68, C.F.: TDSMRS63C53L259O, Tedesco Domenico, nato a Torre del Greco il 28.6.64, C.F.: TDS DNC64H28L259X, Tedesco Paola, nata a Torre del Greco il 7.11.66, C.F.: TDS PLA 66S471,2590, rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Marrazzo, giusta procura in calce al ricorso, C.F.: MRR GNR 61P29 L2590, con studio in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 587, tutti domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ferrigno, sito in Napoli al Centro Direzionale Torre Alessandro Is. E 7 - ricorrenti - e Autostrade Meridionali S.p.A. (P.I.: 00658460639), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli, al corso Umberto I n. 74 presso l'avv. Giulio Vicedomini, che lo rappresenta e difende in virtù della procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso - resistente - .

Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del processo, depositato il 20 febbraio 2012 e notificato con il pedissequo decreto presidenziale il 17.4.2012, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe hanno adito questa Corte d'appello esponendo:

di essere comproprietari, ognuno per le rispettive quote, degli immobili siti in Torre del Greco e precisamente: immobile composto da piano terra e primo piano riportato nel catasto urbano di Torre del Greco al foglio 25 n. 324 Via Di Sotto Ai Camaldoli foglio 25 particella n. 200; nonché terreni riportati in Catasto al foglio 25, mappale 1460, classe 1, vigneto; foglio 25, mappale 205, classe 2, vigneto; foglio 25, mappale 1461, classe 1, vigneto, per i quali, in relazione alle opere di ammodernamento ed adeguamento del tratto autostradale Napoli - Pompei, in data 23/9/05 veniva emesso decreto di occupazione d'urgenza n. 5127;

che, in data 2/12/05, la Società Autostrade Meridionali S.p.A. procedeva alla presa di possesso dell'area in narrativa;



che con verbale di amichevole accordo, intercorso tra i ricorrenti e la Società resistente, veniva pattuito un indennizzo ammontante ad euro 262.019,36, calcolato sulla base dei valori determinati ai sensi della vigente normativa ed in considerazione che al fabbricato alla Via Sotto Ai Camaldoli Torre del Greco venivano lasciati cinque metri dalla parete più avanzata fino alla costruenda strada;

che, in fase di esecuzione dei lavori e successivamente al predetto verbale di accordo, ci si avvedeva che la costruenda strada era aderente al fabbricato di cui sopra, con conseguente enorme deprezzamento dello stesso;

che, con decreto del 3/8/11, emesso dal Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni, veniva disposto a favore della Società resistente il passaggio del diritto di proprietà delle aree soggette ad espropriazione per l'esecuzione dei succitati lavori;

che, in data 20-28/1/12, veniva notificato ai ricorrenti decreto di indennità per le aree in questione, per un ammontare di euro 124.115,84, a fronte della somma di euro 262.019,36 pattuita mediante il succitato verbale di amichevole accordo e che, comunque, non sarebbe stata equa per gli ulteriori metri espropriati;

che, dunque, non rivestirebbe l'indennità corrisposta, accettata a titolo di acconto sulla maggior somma, il carattere dell'equità;

al fine di:

1) accettare e dare atto del carattere non equitativo della corrisposta indennità, mediante decreto n. 4268 del 3/8/11, in relazione all'espropriazione dei terreni di cui in premessa;

2) per l'effetto, rideterminare la somma da corrispondere agli istanti a titolo di indennità per l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni in narrativa.

La resistente si è costituita il 19.6.2012, per contestare la fondatezza delle avverse pretese.

Va premesso che il presente giudizio, chiaramente rivolto ad ottenere la determinazione giudiziale in un maggior importo dell'indennità di espropriazione, per effetto di quanto disposto dall'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, cui rinvia il secondo periodo del primo comma del predetto art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, come sostituito dall'art. 34, comma 37, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011, è stato proposto (essendo stato introdotto dopo il 6 ottobre 2011) nelle speciali forme del processo sommario di cognizione «non convertibile» in ordinario risultanti dal comb. disp. dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis e 702-ter c.p.c.

2. Prima di procedere oltre, questa Corte ritiene di dover rilevare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione della legittimità costituzionale *in parte qua* degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011, giacché la scelta di «ricostituire» i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 al nuovo rito sommario di cognizione «non convertibile» risultante dal comb. disp. dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. pare andare ben oltre i limiti fissati dalla delega conferita al Governo dal Parlamento con l'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla cui base è stato appunto emanato il d.lgs. n. 150 del 2011, ed essere pertanto in contrasto con l'art. 77, comma 1, Cost.

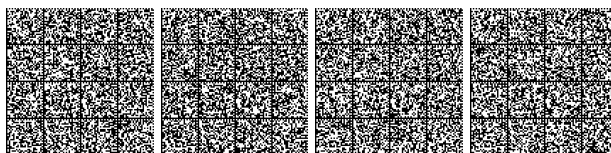
Del resto, la questione con ordinanze del 20 giugno/13 luglio 2012 (nel procedimento n. 4592/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra Lucia Moffa e la Edison Energie Speciali S.p.A.) e del 4/13 luglio 2012 (nel procedimento n. 162/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra Comune di Montesarchio e Giuseppe Ambrosone) è già stata da questa Corte sottoposta al giudice delle leggi, alla stregua delle considerazioni che si riportano e che questo collegio condivide.

Come questa Corte ha già osservato nella prima delle ordinanze citate, «l'art. 54 della legge n. 69 del 2009 delegava infatti il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientravano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che erano regolati dalla legislazione speciale, con il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, in modo tale che, fermi i criteri di competenza e di composizione degli organi giudicanti, «i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale» fossero «ricondotti»:

1) al cd. rito del lavoro, se connotati da «prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di ogiositei dell'istruzione»;

2) al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., ma «esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario», se connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa»;

3) al processo ordinario di cognizione, in tutti gli altri casi.



Si riferiva dunque chiaramente ai soli procedimenti civili di cognizione «autonomamente regolati dalla legislazione speciale», cioè - deve ritenersi alla luce della chiara lettera della previsione normativa - ai soli procedimenti civili di cognizione disciplinati dalla legislazione speciale secondo stilemi essenzialmente diversi da quelli del rito del lavoro, del rito sommario di cognizione e del rito ordinario cui dovevano essere ricondotti.

L'obiettivo del legislatore delegante era infatti quello di semplificare l'accesso alla giurisdizione ordinaria di cognizione riducendo in misura consistente il numero dei riti previsti dalla legislazione speciale e da questa disciplinati in modo tale da farne dei riti «autonomi», cioè caratterizzati da una struttura formale essenzialmente diversa da quella dei vari riti previsti dal codice di procedura civile.

Una siffatta diversità certo non connotava però i procedimenti aventi ad oggetto i giudizi di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, che nessuno ha mai dubitato dovessero svolgersi nel rispetto delle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, con le uniche particolarità costituite dalla previsione di un breve termine di decadenza per la loro introduzione, giustificato dal loro carattere lato sensu impugnatorio, e dalla previsione della necessaria instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di soggetti non titolari dal lato passivo della situazione giuridica sostanziale controversa, cioè di particolarità non concernenti le forme processuali e non certo tali da poter includere tali procedimenti tra quelli «autonomamente regolati dalla legislazione speciale», tant'è vero che il legislatore delegato le ha conservate.

Pertanto, in sostanza, l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, con una violazione dei criteri direttivi di cui all'art. 54 della legge n. 69 del 2009 che a questa Corte pare in verità evidente, ha colto l'occasione per «ricondurre» nell'alveo del nuovo rito sommario di cognizione non «movibili procedimenti che non erano già disciplinati dalla legislazione speciale secondo un rito speciale, bensì procedimenti che erano sì previsti dalla legislazione speciale, ma da questa non regolati, tanto meno «autonomamente», essendo, salve le particolarità di cui s'è detto, integralmente assoggettati al rito ordinario di cognizione.

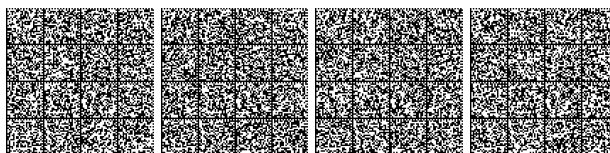
Peraltro, criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale pare anche la scelta del legislatore delegato di sottoporre le controversie di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 (onnicomprensivamente definite «di opposizione alla stima» dallo stesso art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011) al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile.

I «procedimenti» aventi ad oggetto tali controversie, dovendo pacificamente seguire le forme dell'ordinario rito di cognizione, non erano invero connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa», la loro trattazione e la loro istruzione dovendo seguire appunto le normali forme dell'ordinario rito di cognizione.

E la conclusione non cambierebbe qualora dovesse ritenersi che i «puvalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» che il legislatore delegante aveva individuato come criterio di individuazione dei procedimenti da «ricondurre» al rito sommario di cognizione andavano riferiti non già ai «procedimenti», come sembrerebbe sulla base della semplice analisi logico-grammaticale della previsione di cui all'art. 54, comma 4, lett. b), n. 2), della legge n. 69 del 2009, bensì ai «giudizi», cioè al tipo di controversie, che ne erano oggetto.

I «giudizi» di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 si caratterizzavano e si caratterizzano infatti per aver ad oggetto controversie il cui denominatore comune è costituito dalla loro precipua attinenza alla determinazione dell'entità delle indennità dovute in conseguenza di provvedimenti di natura espropriativa o comunque ablativa adottati per ragioni di pubblica utilità, non già dalla semplicità della loro trattazione ed istruzione, che, invece, nella maggior parte dei casi, richiedono la soluzione di non semplici questioni di diritto e/o di fatto, come, ad esempio, quella dell'individuazione del soggetto o dei soggetti titolari dal lato passivo dell'obbligazione indennitaria, che, a sua volta, spesso sollecita la chiamata in causa di terzi, e quelle connesse alla stima dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subito dal soggetto passivo del provvedimento ablatorio, che, a loro volta, richiedono la nomina di consulenti tecnici d'ufficio, e dunque controversie che risulta difficile comprendere come possa ritenersi opportuno che siano trattate ed istruite secondo forme non previamente stabilite dalla legge, ma sommariamente stabilite volta per volta dal giudice procedente, e che non possono essere decise «alla prima udienza», come dovrebbe essere affatto normale nei procedimenti trattati secondo le forme del rito sommario di cognizione (arg. ex art. 702-ter c.p.c.).

Se poi si considera che la decisione adottata - «con ordinanza», giusto il comb. disp. dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-ter c.p.c. - dalla corte d'appello competente quale giudice di primo grado non è appellabile, ma impugnabile solo mediante un ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del comb. disp. degli artt. 360 c.p.c. e 111, comma 7, Cost., emerge il non infondato dubbio che la scelta del legislatore di «ricondurre» i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 54 del d.P.R. nell'alveo del procedimento sommario di cognizione non convertibile sia in contrasto, oltre che con l'art. 77, comma 1, Cost., anche con gli artt. 3, 24, comma 1 e 2, e 111, comma 1, Cost., comportando una compressione del diritto di difesa irragionevole poiché, non solo non giustificata, ma addirittura sconsigliata dalle oggettive peculiarità di tali controversie o almeno della più parte di esse.



L'indubbia discrezionalità del legislatore nella scelta degli strumenti processuali per la tutela dei diritti soggettivi trova invero certamente un limite di carattere costituzionale nella ragionevolezza delle soluzioni adottate e nella loro idoneità ad assicurare adeguatamente alle parti l'esercizio del diritto di difesa e, in sintesi, un «giusto processo»; ed a questa Corte pare che questo limite sia stato oltrepassato dal legislatore nella scelta di assoggettare tutti i giudizi relativi alle peculiari controversie di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 ad un rito di cognizione sommario non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in una decisione non appellabile ed impugnabile innanzi alla Corte di cassazione soltanto per violazione di legge.

A questa conclusione induce anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, tra le cui pronunce va segnalata specialmente l'ordinanza 29 maggio 2009, n. 170, da cui può a contrariis ricavarsi il principio che il potere discrezionale del legislatore nella scelta degli strumenti processuali per la tutela dei diritti soggettivi trova il suo limite costituzionale nella necessità che il modello processuale dal medesimo legislatore scelto «sia tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, lo svolgimento di un'adeguata probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, la facoltà dell'impugnazione - sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità - della decisione assunta, la attitudine del provvedimento conclusivo del giudizio ad acquisire stabilità, quanto meno «allo stato degli atti»;

condizioni, queste, che devono dunque evidentemente ricorrere tutte cumulativamente affinché i parametri costituzionali sopra indicati possano dirsi rispettate e che non ricorrono tutte, come s'è detto, nel caso della scelta del legislatore di assoggettare controversie come quelle di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, di competenza della corte d'appello come giudice di primo grado, al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in un'ordinanza non appellabile ma impugnabile soltanto innanzi alla Corte di cassazione e soltanto per motivi di legittimità» (così Corte di Appello di Napoli, sezione prima, 20 giugno/13 luglio 2012).

3. Occorre pertanto sospendere il presente processo e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché sciogla la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011 sopra prospettata, ciò essendo evidentemente rilevante quanto meno per stabilire se il processo medesimo, introdotto e finora trattato nelle forme del rito sommario di cognizione, debba proseguire nel rispetto delle medesime forme.

P. Q. M.

così provvede:

A) dichiara nella specie rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 77, comma 1, 3, 24, comma 1 e 2, e 111, comma 1, della Costituzione - del comb. disp. degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevede che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione risultanti dal comb. disp. dell'art. 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e degli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile;

B) per l'effetto, dispone la sospensione del presente procedimento e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e quindi immediatamente trasmessa, insieme agli atti del procedimento ed alla prova delle predette notificazioni e comunicazione, alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della predetta questione incidentale di legittimità costituzionale.

Così deciso in Napoli, il 5 ottobre 2012

Il Presidente: LIPANI

Il Consigliere estensore: PICA



N. 177

Ordinanza del 27 novembre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile promosso da Comune di Montesarchio contro Giuseppe e Ruggiero Carolina.

Procedimento civile - Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità - Assoggettamento al rito sommario di cognizione, non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in un'ordinanza impugnabile soltanto per cassazione e soltanto per motivi di legittimità - Eccesso di delega - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 29, in combinato disposto con l'art. 34, comma 37 (sostitutivo del comma 1 e abrogativo dei commi da 2 a 4 dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
- Costituzione artt. 3, 24, commi primo e secondo, 77, primo comma, e 111; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54.

LA CORTE D'APPELLO

Ha deliberato di emettere la presente ordinanza nel processo civile di primo ed unico grado di merito iscritto al n. 163/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 novembre 2012 e pendente, tra:

Comune di Montesarchio, in persona del sindaco, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Diego Perifano, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Duomo n. 348, presso l'avv. Rosanna Del Vecchio, ricorrente;

Ambrosone Giuseppe, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Gravina, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Medaglie d'Oro n. 15, presso l'avv. Maria Concetta de Siena, e Ruggiero Carolina, rapp.ta e difeso dall'avv. Cetty Gravina, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Medaglie d'Oro n. 15, presso l'avv. Maria Concetta de Siena, resistenti.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del processo, depositato il 17 gennaio 2012 e notificato con il pedissequo decreto presidenziale il 5-8.3.2012, il ricorrente meglio indicato in epigrafe ha adito questa Corte d'appello esponendo:

che, con decreto dirigenziale del 31/5/2005, era stato approvato il P.I.P. attuativo della zona D1 del vigente piano regolatore del comune;

che, dovendo procedere alla espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione dei lotti da assegnare, determinava l'indennità provvisoria (pari ad euro 30 al mq);

che le odierne resistenti non accettavano l'indennità (per l'esproprio del terreno censito in catasto la fg. 38, part. 1028, di mq 1.680) e ricorrevano alla procedura ex art. 21 del T.U. n. 327/2001;

che, in data 19/12/2011, veniva comunicato al sindaco il deposito della relazione di stima della indennità definitiva (per l'esproprio e per l'occupazione temporanea);

che tale determinazione, assunta a maggioranza, sarebbe illegittima ed erronea;

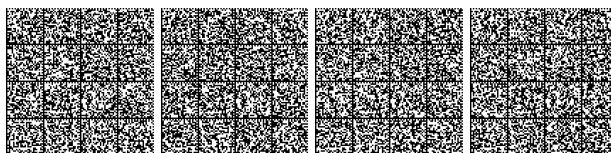
al fine di:

1) determinare pari ad euro 30 al mq ovvero pari a quella somma maggiore o minore ritenuta giusta, anche previa ctu, il valore unitario dell'indennità di esproprio e di quella conseguente per l'occupazione temporanea.

La resistente Ruggiero Carolina si è costituita, per contestare la fondatezza delle avverse pretese. Il resistente Ambrosone Giuseppe ha preliminarmente eccepito anche la nullità dell'atto introduttivo, allegando la mancanza, nella copia notificatagli del ricorso, delle pagine 6 e 7 e la conseguente compromissione delle garanzie della difesa e del contraddittorio, stante la mancata comprensione dell'atto (per la non completa indicazione degli elementi di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c.).

Su ordine della Corte del 25.5.2012, veniva eseguita la integrazione della domanda.

Va premesso che il presente giudizio, chiaramente rivolto ad ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, per effetto di quanto disposto dall'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, cui rinvia il secondo



periodo del primo comma del predetto art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, come sostituito dall'art. 34, comma 37, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011, è stato proposto (essendo stato introdotto dopo il 6 ottobre 2011) nelle speciali forme del processo sommario di cognizione «non convertibile» in ordinario risultanti dal comb. disp. dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis e 702-ter c.p.c.

2. Prima di procedere oltre, questa Corte ritiene di dover rilevare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione della legittimità costituzionale *in parte qua* degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011, giacché la scelta di «ricondere» i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 al nuovo rito sommario di cognizione «non convertibile» risultante dal comb. disp. dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. pare andare ben oltre i limiti fissati dalla delega conferita al Governo dal Parlamento con l'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla cui base è stato appunto emanato il d.lgs. n. 150 del 2011, ed essere pertanto in contrasto con l'art. 77, comma 1, Cost.

Del resto, la questione con ordinanze del 20 giugno/13 luglio 2012 (nel procedimento n. 4592/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra Lucia Moffa e la Edison Energie Speciali S.p.A.) e del 4/13 luglio 2012 (nel procedimento n. 162/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi, tra Comune di Montesarchio e Giuseppe Ambrosone) è già stata da questa Corte sottoposta al giudice delle leggi, alla stregua delle considerazioni che si riportano e che questo collegio condivide.

Come questa Corte ha già osservato nella prima delle ordinanze citate, «l'art. 54 della legge n. 69 del 2009 delegava infatti il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientravano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che erano regolati dalla legislazione speciale, con il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, in modo tale che, fermi i criteri di competenza e di composizione degli organi giudicanti, «i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale» fossero «ricondotti»:

1) al cd. rito del lavoro, se connotati da «prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione»;

2) al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., ma «esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario», se connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa»;

3) al processo ordinario di cognizione, in tutti gli altri casi.

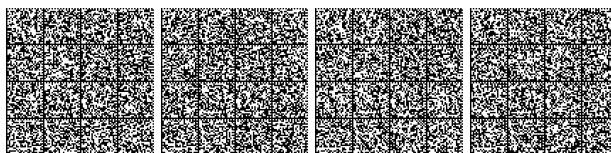
Si riferiva dunque chiaramente ai soli procedimenti civili di cognizione «autonomamente regolati dalla legislazione speciale», cioè - deve ritenersi alla luce della chiara lettera della previsione normativa - ai soli procedimenti civili di cognizione disciplinati dalla legislazione speciale secondo stilemi essenzialmente diversi da quelli del rito del lavoro, del rito sommario di cognizione e del rito ordinario cui dovevano essere ricondotti.

L'obiettivo del legislatore delegante era infatti quello di semplificare l'accesso alla giurisdizione ordinaria di cognizione riducendo in misura consistente il numero dei riti previsti dalla legislazione speciale e da questa disciplinati in modo tale da farne dei riti «autonomi», cioè caratterizzati da una struttura formale essenzialmente diversa da quella dei vari riti previsti dal codice di procedura civile.

Una siffatta diversità certo non connotava però i procedimenti aventi ad oggetto i giudizi di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, che nessuno ha mai dubitato dovessero svolgersi nel rispetto delle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, con le uniche particolarità costituite dalla previsione di un breve termine di decadenza per la loro introduzione, giustificato dal loro carattere lato sensu impugnatorio, e dalla previsione della necessaria instaurazione del contraddittorio e anche nei confronti di soggetti non titolari dal lato passivo della situazione giuridica sostanziale controversa, cioè di particolarità non concernenti le forme processuali e non certo tali da poter includere tali procedimenti tra quelli «autonomamente regolati dalla legislazione speciale», >, tant'è vero che il legislatore delegato le ha conservate.

Pertanto, in sostanza, l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, con una violazione dei criteri direttivi di cui all'art. 54 della legge n. 69 del 2009 che a questa Corte pare in verità evidente, ha colto l'occasione per «ricondere» nell'alveo del nuovo rito sommario di cognizione non convertibile procedimenti che non erano già disciplinati dalla legislazione speciale secondo un rito speciale, bensì procedimenti che erano sì previsti dalla legislazione speciale, ma da questa non regolati, tanto meno «autonomamente», essendo, salve le particolarità di cui s'è detto, integralmente assoggettati al rito ordinario di cognizione.

Pertanto, criticabile sotto il profilo della legittimità costituzionale pare anche la scelta del legislatore delegato di sottoporre le controversie di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 (onnicomprensivamente definite «di opposizione alla stima» dallo stesso art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011) al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile.



I «procedimenti» aventi ad oggetto tali controversie, dovendo pacificamente seguire le forme dell'ordinario rito di cognizione, non erano invero connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa», la loro trattazione e la loro istruzione dovendo seguire appunto le normali forme dell'ordinario rito di cognizione.

E la conclusione non cambierebbe qualora dovesse ritenersi che i «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» che il legislatore delegante aveva individuato come criterio di individuazione dei procedimenti da «ricondere» al rito sommario di cognizione andavano riferiti non già ai procedimenti, come sembrerebbe sulla base della semplice analisi logico-grammaticale della previsione di cui all'art. 54, comma 4, lett. b), n. 2), della legge n. 69 del 2009, bensì ai «giudizi», cioè al tipo di controversie, che ne erano oggetto.

I «giudizi» di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 si caratterizzavano e si caratterizzano infatti per aver ad oggetto controversie il cui denominatore comune è costituito dalla loro precipua attinenza alla determinazione dell'entità delle indennità dovute in conseguenza di provvedimenti di natura espropriativa o comunque ablativa adottati per ragioni di pubblica utilità, non già dalla semplicità della loro trattazione ed istruzione, che, invece, nella maggior parte dei casi, richiedono la soluzione di non semplici questioni di diritto e/o di fatto, come, ad esempio, quella dell'individuazione del soggetto o dei soggetti titolari dal lato passivo dell'obbligazione indennitaria, che, a sua volta, spesso sollecita la chiamata in causa di terzi, e quelle connesse alla stima dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subito dal soggetto passivo del provvedimento ablatorio, che, a loro volta, richiedono la nomina di consulenti tecnici d'ufficio, e dunque controversie che risulta difficile comprendere come possa ritenersi opportuno che siano trattate ed istruite secondo forme non previamente stabilite dalla legge, ma sommariamente stabilite volta per volta dal giudice procedente, e che non possono essere decise «alla prima udienza» come dovrebbe essere affatto normale nei procedimenti trattati secondo le forme del rito sommario di cognizione (arg. ex art. 702-ter c.p.c.).

Se poi si considera che la decisione adottata - «con ordinanza», giusto il comb. disp. dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-ter c.p.c. - dalla corte d'appello competente quale giudice di primo grado non è appellabile, ma impugnabile solo mediante un ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del comb. disp. degli artt. 360 c.p.c. e 111, comma 7, Cost., emerge il non infondato dubbio che la scelta del legislatore di «ridurre» i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 54 del d.P.R. nell'alveo del procedimento sommario di cognizione non convertibile sia in contrasto, oltre che con l'art. 77, comma 1, Cost., anche con gli artt. 3, 24, comma 1 e 2, e 111, comma 1, Cost., comportando una compressione del diritto di difesa irragionevole poiché, non solo non giustificata, ma addirittura sconsigliata dalle oggettive peculiarità di tali controversie o almeno della più parte di esse.

L'indubbia discrezionalità del legislatore nella scelta degli strumenti processuali per la tutela dei diritti soggettivi trova invero certamente un limite di carattere costituzionale nella ragionevolezza delle soluzioni adottate e nella loro idoneità ad assicurare adeguatamente alle parti l'esercizio del diritto di difesa e, in sintesi, un «giusto processo»; ed a questa Corte pare che questo limite sia stato oltrepassato dal legislatore nella scelta di assoggettare tutti i giudizi relativi alle peculiari controversie di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 ad un rito di cognizione sommario non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in una decisione non appellabile ed impugnabile innanzi alla Corte di cassazione soltanto per violazione di legge.

A questa conclusione induce anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, tra le cui pronunce va segnalata specialmente l'ordinanza 29 maggio 2009, n. 170, da cui può a contritiis ricavarsi il principio che il potere discrezionale del legislatore nella scelta degli strumenti processuali per la tutela dei diritti soggettivi trova il suo limite costituzionale nella necessità che il modello processuale dal medesimo legislatore scelto «sia tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, lo svolgimento di un'adeguata probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, la facoltà dell'impugnazione - sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità - della decisione assunta, la attitudine del provvedimento conclusivo del giudizio ad acquisire stabilità, quanto meno «allo stato degli atti»; condizioni, queste, che devono dunque evidentemente ricorrere tutte cumulativamente affinché i parametri costituzionali sopra indicati possano dirsi rispettate e che non ricorrono tutte, come s'è detto, nel caso della scelta del legislatore di assoggettare controversie come quelle di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, di competenza della corte d'appello come giudice di primo grado, al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile in ordinario e destinato a sfociare in un'ordinanza non appellabile ma impugnabile soltanto innanzi alla Corte di cassazione e soltanto per motivi di legittimità >> (così Corte di Appello di Napoli, sezione prima, 20 giugno/13 luglio 2012).

3. Occorre pertanto sospendere il presente processo e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché sciogla la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011 sopra prospettata, ciò essendo evidentemente rilevante quanto meno per stabilire se il processo medesimo, introdotto e finora trattato nelle forme del rito sommario di cognizione, debba proseguire nel rispetto delle medesime forme.



P. Q. M.

Così provvede:

A) dichiara nella specie rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 77, comma 1, 3, 24, comma 1 e 2, e 111, comma 1, della Costituzione - del comb. disp. degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevede che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione risultanti dal comb. disp. dell'art. 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e degli artt. 702-*bis* e 702-*ter* del codice di procedura civile;

B) per l'effetto, dispone la sospensione del presente procedimento e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e quindi immediatamente trasmessa, insieme agli atti del procedimento ed alla prova delle predette notificazioni e comunicazione, alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della predetta questione incidentale di legittimità costituzionale.

Così deciso in Napoli, il 23 novembre 2012

Il Presidente: LIPANI

Il Consigliere estensore: PICA

13C00269

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-034) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 3 0 8 2 1 *

€ 3,00

